



Università degli studi di Padova

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata

Corso di Laurea Triennale in Filosofia

TERRA E MARE

Il significato politico, giuridico e filosofico dell'opposizione tra esistenza terrena ed esistenza marittima in Carl Schmitt

Relatore  
Ch.mo Prof. Giovanni Gurisatti

Laureando  
Umberto Pergher  
Matricola n. 2017200

ANNO ACCADEMICO 2022/2023



## INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I – Nomos: genealogia e significato storico	3
1. <i>Ricostruzione del significato del termine</i>	3
2. <i>Nomos, diritto e storia</i>	6
3. <i>Il diritto internazionale della modernità: lo jus publicum europaeum</i>	8
CAPITOLO II – Gli elementi “terra” e “mare” e la questione storica	13
1. <i>L’interpretazione della storia</i>	13
2. <i>La tensione elementare tra la terra e il mare</i>	15
3. <i>Crisi e dissoluzione del sistema eurocentrico</i>	27
4. <i>Fino ai limiti dell’escatologia</i>	30
CAPITOLO III – Partigiano e pirata: nemici di terra e mare a confronto	33
1. <i>Il pirata come non-soggetto giuridico e politico</i>	33
2. <i>Il partigiano come l’“ultima sentinella della terra”</i>	37
CONCLUSIONE	45
BIBLIOGRAFIA	47

## INTRODUZIONE

Il seguente elaborato si propone di presentare le riflessioni di Carl Schmitt in tema di diritto internazionale, concentrandosi in particolare sull'analisi degli elementi di terra e di mare. L'obiettivo sarà quello di circoscrivere lo spazio di ricerca che caratterizza la poliedrica produzione del giurista e trattare le questioni internazionalistiche, esponendo una parte del vasto materiale sul tema e caratterizzandolo secondo il rapporto elementare.

Il primo capitolo mira ad analizzare lo studio del significato di *nomos*, in questo senso *Il nomos della terra* si rivela essere la risorsa imprescindibile per la definizione del termine secondo la triplice accezione di appropriazione, divisione e produzione. A seguito dell'acquisizione del concetto di *nomos* è possibile comprendere cosa intenda Schmitt per diritto e dove questo sia concettualmente e storicamente situato.

Grazie alla ricostruzione del termine è possibile esporre la realizzazione storica del *nomos* della terra, vale a dire lo *jus publicum europaeum*, l'ordinamento giuridico in vigore nella modernità. In questa sede è fondamentale concentrarsi sulle motivazioni che portano alla nascita dello *jus publicum europaeum*, epoca nella quale, per la prima volta, il diritto diviene scienza; nel medioevo cristiano il diritto era affidato ai teologi, mentre nella modernità si passa a un sistema di pensiero giuridico. Centrali sono inoltre i fattori che spingono Schmitt a pensare la dissoluzione del sistema moderno, in quanto tramontano definitivamente tutti i concetti con esso in vigore.

Nel secondo capitolo viene analizzata la questione elementare così come viene esposta nel saggio *Terra e mare*. La concettualizzazione di *nomos*, la lettura schmittiana della modernità e uno specifico approccio alla storia si rivelano strumenti essenziali per comprendere il ruolo di terra e mare, in quanto gli stessi elementi e la loro caratterizzazione si inseriscono proprio nello specifico contesto storico dello *jus publicum europaeum*. Riflettere sull'elemento significa per Schmitt leggere la storia moderna come un conflitto di approcci differenti ad alcuni concetti chiave del diritto, tra tutti quello di guerra.

Solo dopo la scoperta delle Americhe si può effettivamente parlare di diritto internazionale e quindi di *nomos* della terra. In questo senso un ruolo centrale dal punto di vista storico sarà dedicato all'Inghilterra e al suo decidersi per il mare, evento che modifica i rapporti politici tra gli Stati e che conferisce stabilità all'ordinamento giuridico moderno. La lucida analisi di

Schmitt in merito non prescinde da una lettura degli elementi che si rifà al mito, alle narrazioni bibliche e ai mostri Leviathan e Behemoth, che diventano la rappresentazione di terra e mare e del loro conflitto originario. La conclusione del capitolo tenta di comprendere come questo approccio escatologico si inserisca coerentemente all'interno della produzione internazionalista, caratterizzata principalmente da un'esposizione scientifica.

Nel terzo capitolo si propone un confronto tra due figure, quella del pirata e del partigiano. All'interno del *Nomos della terra* il concetto di pirateria e quello di partigianità vengono sovrapposti è quindi necessario problematizzare la similitudine. L'esposizione dei due soggetti in questione mostra il fatto che i caratteri del pirata rimandano necessariamente al suo elemento di riferimento, ossia il mare, e il partigiano, in quanto protagonista bellico essenzialmente tellurico, è determinato dalla terra. L'analisi del combattente rivoluzionario non può prescindere dall'esposizione della *Teoria del partigiano*, saggio che appartiene alla produzione più tarda di Schmitt e che si propone di aggiornare gli studi sul "politico" con gli approfondimenti in tema di diritto internazionale. Partigiano e pirata si rivelano strumenti indispensabili per approfondire la lontananza strutturale che si rileva negli elementi terra e mare.

Le tesi schmittiane in tema di diritto internazionale non hanno lo scopo di essere risolutive, quanto di aprire questioni sul contemporaneo ordinamento internazionale, sul concetto di conflitto e di nemico. La finalità del seguente scritto non è quella di proseguire gli spazi di riflessione aperti dal giurista, quanto discuterne criticamente la coerenza all'interno della sua stessa produzione e mostrare i risvolti che gli studi teorici inaugurati hanno all'interno della modernità e della sua organizzazione giuridico-politica.

## CAPITOLO I

### NOMOS: GENEALOGIA E SIGNIFICATO STORICO

#### 1. Ricostruzione del significato del termine

La concettualizzazione del triplice significato di *nomos* è presente in *Terra e mare* secondo un'esposizione non sufficiente a far emergere l'importanza che poi il termine assumerà nella trattazione del cosiddetto Schmitt internazionalista.<sup>1</sup> Nel testo del 1942, infatti, l'analisi del *nomos* è relegata a una nota in apertura del tredicesimo capitolo in cui viene proposta in maniera breve e incompleta, diversamente che nei successivi lavori sul tema.<sup>2</sup> Le questioni specifiche del testo *Terra e mare* saranno approfondite nel secondo capitolo del presente contributo, ma per riuscire a problematizzarle adeguatamente è necessario chiarire proprio quel concetto di *nomos* che andrà a costituire la teoria del *nomos* e che farà da cardine a tutta la produzione internazionalista. In Schmitt possiamo ritrovare due diverse interpretazioni del moderno, e «se la prima è centrata sulla decisione, l'eccezione, la sovranità, la teologia politica, il “politico”, il potere costituente, l'ordine concreto, la seconda analizza invece la dimensione spaziale della politica, la contrapposizione fra terra e mare, il concetto di *nomos* e lo *jus publicum europaeum*».<sup>3</sup> Sarà proprio questo secondo livello interpretativo l'oggetto delle nostre analisi.

*Il nomos della terra* è la sede in cui per la prima volta viene sistematizzata la tematica del *nomos*; il testo è preceduto da una prefazione e da cinque corollari introduttivi, due dei quali analizzano proprio il tema in questione. Al riguardo particolarmente interessante risulta anche la stessa prefazione datata «Estate 1950»,<sup>4</sup> in cui Schmitt scrive che «il discorso verte qui infatti

---

1 Cfr. L. Lattanzi, *Pensare il conflitto. Il decisionismo giuridico di Carl Schmitt: dallo Stato alla teoria del Nomos* [tesi di dottorato], Padova: Università degli studi di Padova, 2015, pp. 88 sgg.

2 Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare: una riflessione sulla storia del mondo*, trad. it. di G. Gurisatti, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano, 2002, pp. 73 sg.

3 C. Galli, *Schmitt e l'età globale*, in Id., *Lo sguardo di Giano*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 137.

4 C. Schmitt, *Il nomos della terra: nel diritto internazionale dello “Jus publicum Europaeum”*, trad. it. di E. Castrucci, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano, 2003, p. 15.

su terraferma e mare libero, occupazioni di terra e occupazioni di mare, ordinamento e localizzazione»;<sup>5</sup> si vorranno far qui emergere gli aspetti fondamentali del terzo punto, quello che verte sulle questioni di ordinamento e localizzazione, centrali per l'analisi dell'occupazione di terra e l'occupazione di mare al fine di confrontarsi con una lettura più precisa e consapevole di *Terra e mare*. L'adeguata ricerca del significato originario di *nomos* è però necessaria anche per un altro motivo; in *Appropriazione / divisione / produzione* Schmitt scrive che in un orizzonte scientifico frammentato da diverse discipline è necessario «rintracciare categorie fondamentali estremamente semplici, che rendano possibile un'impostazione sicura del problema, superando i risultati delle singole scienze sociali».<sup>6</sup> Come appare già evidente in *Terra e mare* l'intento schmittiano è ancora una volta quello di andare alla radice o, per dirla con Volpi, «al fondamentale, all'originario, all'elementare».<sup>7</sup>

La prima osservazione riguardo il significato di termine *nomos* verrà compiuta con l'appoggio di altri due testi schmittiani: uno dei cinque corollari introduttivi a *Il nomos della Terra*, intitolato *Sul significato del termine nomos*, e il saggio *Appropriazione / divisione / produzione*, datato 1953. L'obiettivo di questo primo capitolo sarà quello di concentrarsi in particolare sul significato del termine *nomos* in quanto, secondo Schmitt, è necessario «restituire a questa parola la sua forza e grandezza primitiva, benché nel corso dei tempi [...] essa abbia perduto il proprio significato originario».<sup>8</sup> Il significato autentico di *nomos* inizia a perdersi nella lettura che Schmitt dà della storia del diritto e della filosofia, a partire dall'epoca dei Sofisti, in cui il termine incomincia a prendere la strada a senso unico di un'identificazione con la legge. Già in Platone e in Aristotele *nomos* ha perduto quasi del tutto il proprio autentico significato, ma in questi è ancora possibile scorgere «qualcosa della connessione originaria di ordinamento e localizzazione [...] il *nomos* risulta ancora espressione ed elemento costitutivo di una misurazione concreta»;<sup>9</sup> di qui però il termine comincerà a intraprendere il cammino che lo porterà a diventare sinonimo di legge. Nella prospettiva schmittiana è chiaro che l'identificazione tra *nomos* e legge (*Gesetz*) è quanto di più scorretto vi sia, poiché in tal modo

---

5 *Ivi*, p. 13.

6 C. Schmitt, *Appropriazione / divisione / produzione*, in Id., *Le categorie del politico*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 295.

7 F. Volpi, *Il potere degli elementi*, in C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 117.

8 C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 54.

9 *Ivi*, p. 57.

si appiattisce la profondità semantica e originaria sull' «artificialità di quanto è posto e dovuto in senso meramente positivistico».<sup>10</sup>

Secondo Schmitt il termine *nomos* è invece un *nomina actionis*, quindi indica «un fare in quanto processo il cui contenuto è dato dal verbo» *nemein*. Di qui *nomos* può essere scisso in tre atti fondamentali, derivanti proprio dall'etimologia del verbo *nemein*, i quali ne esauriscono il significato originario: “prendere/conquistare”, “spartire/dividere” e “coltivare/produrre”. Non si ha qui intenzione di analizzare la validità o meno della riflessione linguistica di Schmitt, che ha suscitato diverse perplessità,<sup>11</sup> è invece fondamentale comprendere la centralità della questione nella struttura che vede il diritto come figlio di una madre-terra da un punto di vista originario.

*Nemein* significa in primo luogo prendere (*nehmen*) e «la relazione linguistica dei termini *nemein-nomos* conduce, in tedesco, alla relazione prendere-appropriazione (*nehmen-Nahme*). *Nomos*, quindi, significa prima di tutto l'appropriazione (*Nahme*)».<sup>12</sup> Se questo autentico significato è stato dimenticato, lo stesso non si può dire invece per la seconda articolazione di *nomos*, quella che si rifà alla prima e originaria procedura di divisione e di distribuzione e che indica il primo atto di creazione di una proprietà; come il giurista riporta, questo senso di *nomos* compare nel *Leviatano* di Hobbes:

la nutrizione di uno Stato consiste nell'abbondanza e nella distribuzione delle materie che servono alla vita. Diritto e proprietà sono una conseguenza di questa distribuzione – e questo ben conoscevano gli antichi, i quali chiamavano *nomos* – cioè distribuzione (*Verteilung, distribution*) – quello che noi chiamiamo diritto (*law*) e definivano come la giustizia (*justice*) il distribuire a ognuno il proprio.<sup>13</sup>

In terzo luogo, *nomos* significa coltivare/produrre (*weiden*) area semantica che procede direttamente e si fonda sulla base della proprietà. Il termine *weiden* racchiude in sé tutto ciò che è «coltivare, agire economicamente, utilizzare, produrre».<sup>14</sup> Se assumiamo come valide le

---

10 *Ivi*, p. 59.

11 Lattanzi riporta l'analisi di E. Benveniste il quale insiste sul carattere prettamente legale del termine *nomos*. Cfr. L. Lattanzi, *Pensare il conflitto*, cit., p. 230.

12 C. Schmitt, *Appropriazione / divisione / produzione*, cit., p. 297.

13 *Ivi*, p. 298. Citazione tratta da: T. Hobbes, *Leviatano*, trad. it. di G. Micheli, Rizzoli, Milano, 2011, p. 261.

14 C. Schmitt, *Appropriazione / divisione / produzione*, cit., p. 298.



analisi di Schmitt risulta chiaro che cosa intenda il giurista quando scrive che «*nomos* è la misura che distribuisce il terreno e il suolo della terra collocandolo in un determinato ordinamento» e ancora «misura, ordinamento e forma costituiscono qui una concreta unità spaziale».<sup>15</sup>

Solo questa analisi introduttiva sul significato di *nomos* permette inoltre di comprendere le prime parole de *Il nomos della terra*, dove Schmitt scrive che la terra è madre del diritto: «la terra risulta legata al diritto in un triplice modo» e «i primi atti primordiali del diritto restano localizzazioni legate alla terra»<sup>16</sup> secondo i tre atti decisivi di conquista, di divisione e infine di produzione e «l'occupazione di terra [...] rappresenta il primo titolo giuridico che sta a fondamento dell'intero diritto seguente».<sup>17</sup> Per lo Schmitt internazionalista il politico non è più solamente decisionismo, ma piuttosto occupazione originaria di terra e delimitazione spaziale, unità di ordinamento e localizzazione.<sup>18</sup> Questo primo atto originario «crea il titolo giuridico più radicale, il *radical title* nel senso pieno e completo della parola».<sup>19</sup>

## 2. *Nomos, diritto e storia*

L'occupazione di terra precede la creazione di un certo ordinamento non solamente da un punto di vista logico, ma anche storico:

all'inizio della storia dell'insediamento di ogni popolo, di ogni comunità e di ogni impero sta sempre in una qualche forma il processo costitutivo di un'occupazione di terra.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 59.

<sup>16</sup> *Ivi*, pp. 19-22.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 24.

<sup>18</sup> Cfr. M. Balestrieri, *Genealogia del Nomos. Lo spazio come forma di pensiero in Carl Schmitt*, in "The cardozo electronic law bulletin", XXII, 2, 2016, p. 10. Url: <https://ojs.unito.it/index.php/cardozo/index>.

<sup>19</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., pp. 25-26. *Radical title* è un'espressione che Schmitt riprende da John Locke come lo stesso giurista scrive in *Appropriazione / divisione / produzione*. Cfr. J. Locke, *Due trattati sul governo*, a cura di L. Payerson, UTET, Torino, 1982.

<sup>20</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 27.

È questo il punto di svolta dell'analisi schmittiana, che dall'apparire inizialmente come un tentativo di interpretare il significato del diritto nel suo senso più originario diviene storicamente determinata e permette di impostare alcune letture sul mutamento della storia del diritto e della stessa storia globale. Il *nomos* è infatti qualcosa che muta, come afferma lo stesso giurista: «nella sua storia più che trimillenaria la parola *nomos* ha vissuto molte trasformazioni», la cui svolta più importante è il «passaggio dalla tenda dei nomadi alla dimora stabile, all'*oikos*». <sup>21</sup> È solo successivamente alla stabilizzazione, alla coltivazione <sup>22</sup> e alla misurazione della terra che emerge storicamente il concetto di *nomos*. Qui per la prima volta è possibile individuare una vera e propria presa di possesso della terra (*Landnahme*) definitiva e non più provvisoria come accadeva all'epoca delle civiltà nomadi. Tale presa di possesso della terra fu il presupposto per una sua divisione (*Landteilung*) la quale conferì ulteriore stabilità all'ordinamento.

Le categorie logiche e di derivazione etimologica sopra esposte sono quindi attuate anche nella realtà storica di ogni ordinamento. Come rileva Galli in *Genealogia della politica*, <sup>23</sup> *nomos* è «un radicamento nello sradicamento», <sup>24</sup> è un ordine concreto che si forma nel momento della prima presa di possesso; «insomma, il *nomos* è anche [...] un taglio, una decisione che ha in sé una possibilità – aporetica – di misura, di forma e di ordine». <sup>25</sup> L'esito di questo processo è che «i grandi atti primordiali del diritto restano [...] localizzazioni legate alla terra»: <sup>26</sup> non è possibile pensare a un *nomos* del mare in quanto le stesse categorie di appropriazione, divisione e produzione non sono in nessuna misura applicabili all'elemento marino. <sup>27</sup> Il concetto di *nomos* è quindi composto da un trittico il quale ingloba storia, etimologia e terra.

---

<sup>21</sup> C. Schmitt, *Nomos / presa di possesso / nome*, in *Stato, grande spazio, nomos*, a cura di G. Gurisatti, Adelphi, Milano, 2015, p. 346.

<sup>22</sup> Fondamentale è il terzo significato di *nemein* come coltivazione (*weiden*). Cfr. C. Schmitt, *Appropriazione / divisione / produzione*, cit., p. 298.

<sup>23</sup> C. Galli, *Genealogia della politica: Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, Il Mulino, 1996

<sup>24</sup> C. Galli, *Genealogia della politica*, cit., p. 881.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 882.

<sup>26</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 22.

<sup>27</sup> La questione del mare come elemento antinomico per eccellenza sarà approfondita nel secondo capitolo di questo contributo.

L'occupazione di terra da parte di un gruppo istituisce diritto secondo due direzioni: verso l'interno e verso l'esterno. In primis, secondo una prospettiva interna, la prima divisione e ripartizione genera i rapporti di possesso e di proprietà; non importa se l'occupazione produca un tipo di proprietà pubblica o privata, in quanto questo, trattandosi di un problema successivo, presuppone già l'istituzione di un preciso diritto e ordinamento. Il punto è che l'occupazione di un gruppo «crea sempre una sorta di superproprietà della comunità nel suo insieme».<sup>28</sup> In secondo luogo, verso l'esterno, può accadere che il gruppo occupante trovi di fronte a sé altri gruppi; qui l'occupazione di terra avviene attraverso l'acquisto di una porzione del terreno o, più comunemente, attraverso la sottrazione dello stesso. La presa di possesso è, nella sua duplice direzione, «l'archetipo di un processo giuridico costitutivo»;<sup>29</sup> è in questo senso che il *nomos*, il quale vede nell'occupazione il suo primo tassello storico-giuridico, è il titolo giuridico più radicale, «il *radical title* nel senso pieno e completo della parola».<sup>30</sup> Secondo questa duplice direzione nasce quindi la sovranità statale, che sorge da quella superproprietà originaria e quindi dalla prima conquista di un gruppo, e le dinamiche che confluiscono nel diritto internazionale, quel *Völkerrecht* che sarà a tema in tutto il *Nomos della terra*.

### 3. Il diritto internazionale della modernità: lo *jus publicum europaeum*

Un importante spazio del saggio di Massimo Cacciari intitolato *Geofilosofia dell'Europa*<sup>31</sup> è dedicato a Carl Schmitt e in particolare alla lettura che viene fatta dell'Europa nella modernità all'interno del *Nomos della terra*. Proprio questo testo, il quale rappresenta l'acme dell'analisi schmittiana sul diritto internazionale moderno e premoderno, ha un sottotitolo chiave per comprendere il nucleo della questione: *nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*. Cacciari osserva che si potrebbe suddividere l'opera in tre stazioni: la prima di definizione e chiarificazione del significato di *nomos*, la seconda dove si analizza l'intreccio tra *Ordnung* e *Ortung* in rapporto con la guerra e, infine, la terza stazione in cui si espone

---

<sup>28</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 24.

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 25.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 26.

<sup>31</sup> M. Cacciari, *Geo-filosofia dell'Europa*, Adelphi, Milano, 1994.

lo Stato, prodotto principe dello spirito europeo, ma prodotto storicamente determinato, agente primo della secolarizzazione, liquidatore del *Nomos* antico, ma ancor più di quello della *respublica christiana* medioevale, si fonda e si legittima sulla capacità di neutralizzare la guerra civile e di razionalizzare quella esterna, di eliminare tout-court la *stásis* (secondo l'antica, classica concezione che *stásis* è distruzione del Politico) e di condurre *pólemos* secondo universali principi di giustizia.<sup>32</sup>

Si tratterà di esporre qui brevemente le caratteristiche principali del diritto internazionale europeo della modernità facendo emergere alcuni punti centrali utili per la trattazione di *Terra e mare*.

Assumendo il concetto di *nomos* come riportato in precedenza, quindi come misurazione e localizzazione e presupposto logico e storico del diritto stesso, risulta chiaro cosa intenda Schmitt quando scrive che «per millenni [...] non esisteva alcuna idea di un pianeta compreso in termini di umana misurazione e localizzazione, e comune a tutti gli uomini e popoli».<sup>33</sup> Prima di un certo momento storico non si può effettivamente parlare di diritto internazionale e globale a causa del fatto che non esisteva un'immagine chiara, e quindi misurata precisamente, della terra nel suo insieme. Del mondo vi era solamente una rappresentazione mitica, mancava quindi la scienza della geografia e delle esplorazioni transoceaniche sulle quali il *nomos* e quindi il diritto insistono; questo non significa che prima del XVI secolo non si potesse parlare di diritto, ma che questo è sempre stato limitato al riferirsi ad una terra spazialmente incompiuta o pensata secondo rappresentazioni legate al mito, «non poteva essere un sistema completo e coerente, poiché non poteva essere un ordinamento spaziale complessivo».<sup>34</sup>

Durante le conquiste territoriali a cavallo tra il XV e il XVI secolo esisteva uno specifico *nomos* a guida cristiana e papale: tale «unità complessiva di diritto internazionale del Medioevo europeo fu detta *respublica christiana*».<sup>35</sup> Non si ha intenzione qui di esporre specificatamente gli elementi che caratterizzano questo determinato ordinamento,<sup>36</sup> ma è importante sottolineare che tale *Ordnung* è caratterizzata da chiare contrapposizioni, la più importante delle quali è quella tra il territorio europeo (e cristiano) e quello non europeo (e non cristiano): questo

---

<sup>32</sup> M. Cacciari, *Geo-filosofia dell'Europa*, cit., p. 108.

<sup>33</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 30.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 36.

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 41.

<sup>36</sup> Schmitt stesso dedica alla questione un solo corollario. Cfr. *ivi*, p. 38.

implica un fatto fondamentale ossia che durante le conquiste di terre non europee il titolo giuridico valido era quello emanato dall'autorità papale. Al riguardo è considerevole notare che nel periodo storico caratterizzato da un determinato modo di pensare, definito da Schmitt come «pensiero per linee globali»,<sup>37</sup> la prima linea immaginaria di suddivisione del globo nel suo complesso fu stabilita proprio da papa Alessandro VI.<sup>38</sup> Nel diritto internazionale così caratterizzato la giustificazione della conquista del nuovo mondo avviene secondo il concetto di guerra giusta, che presuppone a sua volta una distinzione tra la faida e gli altri tipi di conflitto: la faida consiste in una guerra tra popoli cristiani, mentre gli altri scontri vedono un esercito cristiano schierato contro un esercito non cristiano. «Le crociate e le guerre di missione autorizzate dalla Chiesa erano *eo ipso* guerre giuste»,<sup>39</sup> il che implica che la categoria di giudizio sulla legittimità o meno di una lotta armata era quella dell'appartenenza o meno alla Chiesa.

Il passaggio dalla *respublica christiana* allo *jus publicum europaeum* è caratterizzato da una duplice separazione di due ordini di idee: in primo luogo dal «definitivo distacco dell'argomentazione ecclesiastica e teologico-morale da quella giuridico-statale e nel distacco egualmente importante della questione morale e giusnaturalistica della *justa causa* da quella tipicamente giuridico-formale dello *justus hostis* distinto a sua volta dal criminale, vale a dire dall'oggetto di un'azione punitiva». <sup>40</sup> Il punto di riferimento assoluto del diritto internazionale non è più la Chiesa, né dal punto di vista del tono argomentativo all'interno del dibattito giuridico e neppure da quello della regolamentazione del conflitto bellico. Il fatto che non si possa più parlare di giusta causa è diretta conseguenza dell'assenza, nella modernità, di un principio giuridico dominante sugli altri, sostituito dall'«eguale sovranità degli Stati»;<sup>41</sup> in assenza di un tale principio riconosciuto da tutti gli stati sovrani, che sono invece dotati di uguali diritti, nessuno può stabilire le categorie per valutare una guerra come giusta o meno. Nasce quindi nella modernità un diritto intestatale che sorge dall'esigenza di secolarizzare il diritto e

---

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 84.

<sup>38</sup> Si tratta dell'editto *Inter caetera divinae* del 4 maggio 1493, ossia una linea che andava dal Polo Nord al Polo Sud passante 100 miglia a ovest di Capo Verde. Cfr. *ivi*, p. 85.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 132.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 133.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

la guerra, aspetti che trovano nello Stato<sup>42</sup> e in alcuni noti giuristi le proprie radici; al riguardo è emblematica la frase di Alberico Gentile che con il suo motto «*Silete theologi in munere alieno*»<sup>43</sup> spodesta i teologi e affida il diritto alla scienza.

Non bastano questi aspetti per la fondazione del *nomos* della terra moderno, poiché ad essi si aggiunge l'elemento cruciale della scoperta delle Americhe. L'evento storico è fondamentale non solo per il fatto, esposto in precedenza, che con l'immagine della terra nella sua interezza è possibile parlare di diritto globale compiuto, ma anche per come questo nuovo spazio viene sfruttato. La scoperta dell'America permette, infatti, di suddividere spazialmente la terra in due lati: da una parte l'Europa e dall'altra uno spazio libero, partizione questa che fa da cardine allo *jus publicum europaeum* in quanto permette una gestione e limitazione della guerra «oltre la linea».<sup>44</sup> Quello che accade oltre la linea (*beyond the line*) «rimane affatto al di fuori delle valutazioni giuridiche, morali e politiche al di qua di essa»;<sup>45</sup> questo che potrebbe sembrare un semplice dettaglio è invece un elemento centrale per comprendere l'importanza che Schmitt attribuisce al diritto interstatale moderno anche alla luce delle conseguenze che la caduta di esso ha portato sul piano giuridico e dello sviluppo bellico. Se si assume il concetto schmittiano esposto nei primi anni di produzione, e in particolare ne *Il concetto di "politico"*, che vede il "politico" come un rapporto, una precisa distinzione, tra amico e nemico,<sup>46</sup> risulta chiaro in che senso quello specifico diritto internazionale interstatale che sorge nella modernità garantisce l'unica possibilità di una guerra limitata e formale. In questo orizzonte giuridico infatti «solo la lotta armata tra sovrani è guerra nel senso del diritto internazionale e può giustificare il concetto di *justus hostis*. Il resto è azione punitiva e repressione di banditi e pirati»;<sup>47</sup> solo un nemico-

---

<sup>42</sup> Cfr. *ivi*, p. 142.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 134.

<sup>44</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 93.

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> Cfr. C. Schmitt, *Il concetto di 'politico'*, in *Stato, grande spazio, nomos*, cit., p. 39. Il riferimento è tratto dalla seconda esposizione del *Concetto di politico* del 1927 così come riportata in *Stato, grande spazio, nomos*. Le tesi del saggio traggono origine da dei seminari tenuti da Schmitt presso l'Università di Bonn nel 1925-1926 le quali verranno esposte ad un pubblico più ampio a Berlino nel 1927. Negli anni successivi il testo sarà modificato in alcune sue parti e edito nel 1932 da Duncker & Humblot per poi essere ulteriormente ripreso e maneggiato nell'edizione definitiva del 1963. Per il testo del 1963 cfr. C. Schmitt, *Il concetto di "politico"*, in *Le categorie del politico*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 89 sgg.

<sup>47</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 180.

Stato è un nemico giusto e quindi la guerra privata, la faida medioevale, è una forma di guerra non riconosciuta.

Lo stesso Schmitt non si concentra particolarmente sulle dinamiche storiche interne allo *jus publicum europaeum*, ma preferisce delinearne il prodotto fondamentale, il compimento quindi di quello specifico significato di *nomos* che troverebbe attuazione nell'istituzione di una guerra territorialmente localizzata e limitata alla sovranità statale. Dal punto di vista giuridico è quindi questo il risultato della modernità, l'aver posto al centro del diritto internazionale la terra come oggetto di appropriazione, divisione e produzione sulla quale insiste l'unico soggetto giuridicamente giustificato, ossia lo Stato. Assumendo quindi il significato etimologico di *nomos* così come si è tentato di farlo emergere in precedenza, l'unico conflitto politicamente regolare e regolato è quello terrestre. Quello che però resta ancora da chiarire è il ruolo che assume, all'interno del panorama giuridico moderno, il mare come elemento naturalmente e storicamente contrapposto alla terra, ma allo stesso modo protagonista della rivoluzione spaziale (*Raumrevolution*) che Schmitt pone all'inizio della nascita del *nomos* della terra.

## CAPITOLO II

### GLI ELEMENTI “TERRA” E “MARE” E LA QUESTIONE STORICA

#### 1. *L'interpretazione della storia*

Il ruolo che la terra ricopre in rapporto al diritto internazionale è fondamentale e insostituibile con altri elementi. Non si è ancora trattata la posizione del mare, che in quanto antagonista storico ed elementare della terra ricopre un ruolo principale nella produzione internazionalista di Schmitt a partire proprio dal saggio *Terra e mare*. Prima di procedere all'analisi specifica del concetto di mare in rapporto alla terra è fondamentale inquadrare la lettura che Schmitt fa della storia e del suo sviluppo appoggiandosi ad uno scritto composto in risposta ad un saggio di Ernst Jünger dal titolo *Il nodo di Gordio*.<sup>1</sup> Due anni dopo la pubblicazione de *Il nodo di Gordio*, Schmitt pubblicò il saggio *La struttura storica dell'attuale contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente. Note sullo scritto di Jünger «Il nodo di Gordio»*,<sup>2</sup> dove il giurista decostruisce gli argomenti dell'amico e interlocutore sul tema dell'«ordine mondiale».<sup>3</sup> Non c'è qui l'intenzione entrare nel merito delle questioni relative al rapporto tra Oriente e Occidente, quanto il tentativo di far emergere una specifica concezione della storia e della lettura della stessa che sarà fondamentale per approcciarsi a *Terra e mare*, dove tuttavia questa specifica interpretazione dell'accadere storico non è sistematizzata.

È dunque nella ricerca su quale sia «il nucleo dell'attuale contrapposizione tra Oriente e Occidente»,<sup>4</sup> scontro il quale non prescinde dalla contrapposizione elementare fra terra e mare, che emerge la necessità di una concettualizzazione della storia, in quanto questa è ritenuta fondamentale per porre «in modo corretto la questione della struttura storica delle tensioni

---

<sup>1</sup> E. Jünger, *Il nodo di Gordio*, in E. Jünger-C. Schmitt, *Il nodo di Gordio*, a cura di G. Gurisatti, Adelphi, Milano, 2023.

<sup>2</sup> C. Schmitt, *La struttura storica dell'attuale contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente. Note sullo scritto di Jünger «Il nodo di Gordio»*, in E. Jünger-C. Schmitt, *Il nodo di Gordio*, cit., pp. 159 sgg.

<sup>3</sup> Cfr. G. Gurisatti, *L'Europa possibile di Jünger e Schmitt*, in E. Jünger-C. Schmitt, *Il nodo di Gordio*, cit., p. 214.

<sup>4</sup> C. Schmitt, *La struttura storica dell'attuale contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente*, cit., p. 166.



dell'attuale dualismo planetario».<sup>5</sup> Cruciale è per Schmitt chiarire il ruolo storico degli elementi nell'attuale questione:

nella prospettiva della storia universale numerosi paralleli tra l'epoca ellenistica e la nostra situazione attuale restano calzanti ed istruttivi. [...] Ma malgrado il valore euristico di simili paralleli storici tratti dall'orizzonte talassico, [...] non dobbiamo perdere di vista la differenza strutturale che separa una semplice civiltà affacciata su un mare interno dall'orizzonte oceanico-globale del presente. Il nucleo strutturale dell'attuale dualismo planetario e della sua contrapposizione fra terra e mare non ha paralleli storici.<sup>6</sup>

Quanto esposto in *Terra e mare* costituirebbe, alla luce di questa considerazione, un'analisi storicamente determinata e quindi non applicabile a tutte le epoche; pensare storicamente «significa pensare situazioni uniche, e quindi verità uniche».<sup>7</sup> Nessun appello ai corsi e ricorsi storici quindi, la storia è anzi determinata da un domandare e rispondere concreto e unico, una dinamica che Schmitt definisce dialettica, per manifestarne il movimento vivo e attivo. In questo senso «ogni azione e impresa storica compiuta da un uomo è la risposta a una domanda posta dalla storia»,<sup>8</sup> e tale azione risulta comprensibile solo qualora si individui la dinamica dialettica che la caratterizza.

La lettura richiama, come lo stesso giurista specifica, gli studi di Collingwood e soprattutto di Toynbee. Se il primo, con il suo domandare e rispondere (*question-answer-logic*)<sup>9</sup> resta legato ad un'interpretazione psicologico-individualistica,<sup>10</sup> è solo grazie a Toynbee che il rapporto domanda-risposta si trasferisce in un più ampio rapporto di sfida-risposta (*challenge-response*). Nel quarto capitolo del saggio intitolato *Il mondo e l'Occidente*,<sup>11</sup> lo storico inglese sta affrontando la questione in merito agli scambi tecnologici tra Occidente ed estremo Oriente

---

<sup>5</sup> *Ivi*, p. 172.

<sup>6</sup> *Ivi*, pp. 175-176.

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 180.

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 186.

<sup>9</sup> Come riportato dallo stesso giurista la trattazione del domandare e rispondere in Collingwood si ritrova nel saggio *The Philosophy of History*. Qui si è preferito concentrarsi però sull'analisi di Arnold Joseph Toynbee, in quanto più in linea con il metodo schmittiano. Riguardo all'analisi di Collingwood cfr. R.G. Collingwood, *The Philosophy of History*, The historical association, London, 1930.

<sup>10</sup> C. Schmitt, *La struttura storica dell'attuale contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente*, cit., p. 187.

<sup>11</sup> A. Toynbee, *Il mondo e l'occidente*, a cura di L. Canfora, Sellerio, Palermo, 1993.

e in particolare si concentra su due opposte reazioni tenute dai popoli cinesi e giapponesi ad una sfida simile a diversi secoli di distanza. Due eventi strutturalmente affini dal punto di vista di approccio, ebbero esiti completamente differenti; la reazione dei popoli orientali però «fu diversa perché diversa era la sfida che nelle due occasioni essi dovettero affrontare»;<sup>12</sup> questa differente sfida (*challenge*) che la storia aveva proposto ai popoli estremo orientali portò ad una risposta (*response*) diversa sul piano storico. Ecco che la dialettica di sfida e risposta diventa per Schmitt l'unico metodo<sup>13</sup> con il quale è possibile interpretare correttamente la storia così da evitare di cadere nelle generalizzazioni e nelle leggi universalistiche che avrebbero distorto la visione dei maggiori sociologi e studiosi di storia dell'Occidente.<sup>14</sup>

## 2. La tensione elementare tra la terra e il mare

Il concetto di *nomos* e la lettura che Schmitt fa della storia andranno a confluire e fare da presupposto al tema principale di *Terra e mare*, ossia la rivoluzione spaziale. Il ruolo che assume la teoria del *nomos* all'interno del testo è esemplificato dal termine spaziale (*Raum*) che compone il termine tedesco, mentre la chiarificazione del metodo storico e dialettico della sfida-risposta risulterà utile e chiarificato dal sottotitolo che assume lo stesso saggio.<sup>15</sup> *Terra e mare* risulta fondamentale anche per altri aspetti: come si è già accennato, esso segna una svolta nella produzione del giurista che si distaccherà definitivamente dall'attualità politica,<sup>16</sup> e, come riferisce Nicolaus Sombart,<sup>17</sup> «si appassiona dell'evento storico mondiale».<sup>18</sup> Si tratta di un

---

<sup>12</sup> A. Toynbee, *Il mondo e l'occidente*, cit., p.60.

<sup>13</sup> Schmitt nel *Dialogo sul nuovo spazio* scrive di prendere alla lettera il «metodo Toynbee» (C. Schmitt, *Dialogo sul nuovo spazio*, in Id., *Stato, grande spazio, nomos*, a cura di G. Gurisatti, Adelphi, Milano, 2015, pp. 303 sgg).

<sup>14</sup> Cfr. C. Schmitt, *La struttura storica dell'attuale contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente*, cit., p. 190.

<sup>15</sup> Cfr. M. Vegetti, *Terra/mare → aria*, in P. Perulli (a cura di), *Terra mobile. Atlante della società globale*, Einaudi, Torino, 2014, p. 51.

<sup>16</sup> F. Volpi, *Il potere degli elementi*, in C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 117.

<sup>17</sup> Nicolaus, figlio del noto sociologo Werner Sombart, è «interlocutore di Schmitt negli anni decisivi della stesura» (F. Volpi, *Il potere degli elementi*, cit., p. 135).

<sup>18</sup> Riferimento tratto da F. Volpi, *Il potere degli elementi*, cit., p. 135. Per il testo di Nicolaus Sombart cfr. N. Sombart, *Jugend in Berlin. 1933-1943. Ein Bericht*, Hanser, München, 1984, p. 255.

saggio che «guarda al fondamentale, all'originario, all'elementare»,<sup>19</sup> e per questo talvolta non particolarmente chiaro non tanto per la poca lucidità espositiva, quanto per i presupposti assunti e non sempre chiariti con precisione sistematica.<sup>20</sup> Si è manifestata, per esempio, la necessità di approfondire l'analisi del significato di *nomos* che Schmitt stesso tratterà ampiamente negli anni successivi, ma che risulta centrale e «metro su cui misurare gli effetti politici del mutamento»<sup>21</sup> già in *Terra e mare*. La produzione riguardante gli elementi di terra e mare e soprattutto il significato di quest'ultimo all'interno del diritto internazionale verrà quindi integrata con altri saggi precedenti e successivi a *Land und Meer* quali, per esempio, *Sovranità dello stato e libertà dei mari* e alcuni capitoli del *Nomos della terra*.

Nel secondo capitolo di *Terra e mare* Schmitt chiarisce subito una delle prime domande che sorge spontanea approcciandosi al testo: qual è il valore degli elementi di fronte alla storia del mondo? Gli elementi non sono da intendersi come «grandezze meramente naturalistiche»,<sup>22</sup> quanto piuttosto come vere e proprie «caratterizzazioni generali che rinviano a differenti grandi possibilità dell'esistenza umana». <sup>23</sup> Questa specificazione non va assunta come una caratterizzazione dell'uomo da pensare in maniera prettamente meccanicistica, in tal caso l'uomo di mare e quello di terra non avrebbero alcun tipo di contatto reciproco; l'umano, invece, «è un essere che non si riduce al suo ambiente»,<sup>24</sup> ma che sceglie e conquista storicamente la sua esistenza, terrestre o marina essa sia. Il panorama che si delinea in questa necessaria specificazione riguardante la scelta e il significato degli elementi è quello in cui l'uomo, grazie ad alcune qualità quali ingegno e deliberazione, ha la possibilità di scegliere un elemento sul quale trasferire la propria esistenza storica, «decidendosi e organizzandosi per esso attraverso la sua azione e la sua opera». <sup>25</sup> Fondamentale è notare come l'elemento storico abbia un ruolo di primo piano anche a livello di scelta umana; al riguardo si deve sempre considerare la dialettica di sfida e risposta che compone da un lato la struttura dello stesso procedere storico e dall'altro diventa l'unico metodo con il quale è possibile analizzare la storia.

---

<sup>19</sup> F. Volpi, *Il potere degli elementi*, cit., p. 117.

<sup>20</sup> Va al riguardo considerato che il libro ha lo scopo di essere un racconto dedicato alla figlia Anima Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 9.

<sup>21</sup> M. Vegetti, *Terra/mare → aria*, cit., p. 51.

<sup>22</sup> C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 16.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 17.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

Altra questione da prendere in considerazione riguarda una nota che Schmitt scrive nel 1981 e che da quel momento sarà inserita in coda a tutte le successive pubblicazioni di *Land und Meer* e le diverse traduzioni dell'opera;

come per il principio della vita familiare è condizione la terra, base e terreno stabile, così per l'industria l'elemento naturale che l'anima verso l'esterno è il mare.<sup>26</sup> Lascio al lettore attento il compito di cogliere nelle mie considerazioni l'inizio di sviluppare questo paragrafo 247, analogamente al modo in cui i paragrafi 243-246 sono stati sviluppati dal marxismo.<sup>27</sup>

Il riferimento esplicito di Schmitt è quindi il § 247 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*, dal quale emergerebbe, agli occhi del giurista, una particolare immagine del mare in rapporto alla terra, che si cercherà di caratterizzare.

L'analisi di Ernst Kapp che Schmitt analizza nel quarto capitolo di *Terra e mare* si rileva fondamentale per comprendere il significato dei veri figli del mare, popoli quindi che avrebbero scelto il mare, trasferendovi la loro esistenza storica. Va considerato anche alla luce del concetto di *nomos* come la naturale predisposizione dell'essere umano sia quella di vivere sulla terra, madre del diritto; in questo senso la scelta del mare viene letta come una sorta di uscita da uno stato originario. Kapp offre nel suo volume, intitolato *Vergleichende allgemeine Erdkunde*,<sup>28</sup> una classificazione delle civiltà assumendo come categoria l'acqua. La storia del mondo inizierebbe quindi con le civiltà fluviali e continuerebbe con quelle talassiche, dei mari interni, e infine oceaniche. Le civiltà su cui è fondamentale concentrarsi sono la seconda e la terza, in quanto è proprio nel passaggio dalla civiltà talassica a quella oceanica che si gioca la modifica sostanziale dell'approccio umano all'elemento marino. L'esempio storico che caratterizza l'epoca talassica è Venezia, la quale rimane relegata al secondo stadio mantenendosi affacciata sempre e solo sul bacino del Mediterraneo e non spingendosi mai verso l'oceano.<sup>29</sup> L'evidenza di questo attaccamento al bacino interno è manifestata dalla festa dello sposalizio del mare, un

---

<sup>26</sup> Cfr. G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di G. Marini, Laterza, Roma-Bari, 1987, p. 189.

<sup>27</sup> C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 111.

<sup>28</sup> E. Kapp, *Philosophische oder Vergleichende allgemeine Erdkunde*, Westermann, Braunschweig, 1845.

<sup>29</sup> Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., pp. 25-26.

atto simbolico che sancisce l'unione tra l'uomo veneziano e il mare. La differenza tra le civiltà talassiche e quelle oceaniche si situa proprio a questa altezza: gli autentici figli del mare, appartenenti all'oceano, infatti non hanno mai celebrato cerimonie di questo tipo, essi «non pensavano alla cerimonia di un fidanzamento o di uno sposalizio con il mare perché ne erano veri figli».<sup>30</sup> È questa la differenza sostanziale che sussiste tra le cosiddette civiltà talassiche e quelle oceaniche, le prime mostrano un rapporto costruito con il mare, tant'è che è simbolicamente necessario unirsi a questo, le seconde manifestano invece una fusione con l'elemento marino, una sorta di identità con lo stesso,<sup>31</sup> che Schmitt legge in analogia con il legame materno.

La prima civiltà propriamente oceanica fu l'Inghilterra, l'unica nazione che si sia decisa per il «trasferimento dell'intera esistenza storica dalla terra al mare come da un elemento all'altro»<sup>32</sup> dando il via al complesso concetto di rivoluzione spaziale. L'elemento storico che permette il passaggio dai bacini ristretti del Mediterraneo a quello degli ampi spazi oceanici è la scoperta dell'America del 1492, evento che corona la stagione delle esplorazioni geografiche. Al riguardo è fondamentale soffermarsi sulla centralità che questo evento storico ricopre per Schmitt. La scoperta del Nuovo Mondo conduce non solo alla nascita del diritto internazionale, ma anche alla fondazione dell'impero marittimo inglese, comportando quindi stravolgimenti sia sul piano del diritto, della terra e del *nomos*, che del mare, il quale diverrà da qui un elemento antagonista della terra e del diritto stesso. È possibile concludere che «i mutamenti della concezione planetaria della terra e dell'universo, i quali si verificano in seguito alla circumnavigazione del globo e alla scoperta di un nuovo continente, cominciano a mutare tutti i rapporti fino ad allora esistenti».<sup>33</sup> L'evento delle scoperte geografiche segna la nascita di una nuova epoca anche dalla prospettiva del diritto in quanto viene completamente modificato il *nomos*, vale a dire l'ordinamento, fino a quel momento vigente. È dunque l'inizio dello *jus publicum europaeum* del quale si sono precedentemente mostrate le caratteristiche, ma di cui resta ancora da affrontare la questione del mare.

---

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 26.

<sup>31</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>32</sup> C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 27.

<sup>33</sup> C. Schmitt, *Sovranità dello stato e libertà dei mari*, in Id., *L'unità del mondo e altri saggi*, a cura di A. Campi, Pellicani, Roma, 1994, p. 223.

Comprendere il concetto di rivoluzione spaziale così come la intende Schmitt presuppone necessariamente l'esposizione della difficoltà di inserire il significato di spazio all'interno di una legge scientifica. Tentando di definire lo spazio, le diverse scienze «prendono [...] strade peculiari assai distanti l'una dall'altra»,<sup>34</sup> ma

le forze e le potenze storiche non aspettano la scienza, così come Cristoforo Colombo non ha aspettato Copernico. Ogni volta che [...] nuove terre e nuovi mari fanno il loro ingresso nell'orizzonte della coscienza collettiva umana, mutano anche gli spazi dell'esistenza storica.<sup>35</sup>

È importante puntualizzare fin da subito che non vi è in queste parole alcun tentativo di sminuire l'opera delle scienze, le quali sono invece fondamentali per il compiersi della rivoluzione planetaria; tuttavia il giurista mostra come l'evento storico talvolta preceda e operi da fondamento per la messa in forma delle stesse discipline scientifiche. La rivoluzionaria scoperta delle Americhe non sarebbe stata effettivamente spaziale se non fosse mutata la «struttura stessa del concetto di spazio»; la storia ci presenta diversi esempi di conquiste spaziali dalle quali conseguono rivoluzioni storiche. Schmitt riporta gli esempi di Alessandro Magno, dell'Impero romano e delle crociate. Solo «la consapevolezza acquisita dopo le esplorazioni di Colombo e la formulazione della teoria eliocentrica di Niccolò Copernico»<sup>36</sup> portò però alla «prima autentica rivoluzione spaziale nel senso meno della parola».<sup>37</sup>

Il più immediato mutamento per la coscienza collettiva degli uomini era determinato dalla possibilità di rappresentarsi, per la prima volta, l'immagine globale del pianeta terra; l'uomo poté «reggere fra le mani l'intero».<sup>38</sup> Un altro aspetto dell'esistenza umana che è stato completamente stravolto ha a che fare con il concetto di vuoto. Schmitt fa riferimento qui al vuoto che circonda la terra e che è stato pensato da Copernico e Giordano Bruno per poi essere dimostrato, attraverso la matematica, da Galileo e Keplero.<sup>39</sup> Non è però scorretto interpretare

---

<sup>34</sup> C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 58.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> S. Carloni, *Terra e mare. Riflessioni di geopolitica e geo-diritto a partire da Carl Schmitt*, Pensa Multimedia, Lecce, 2013, p. 20.

<sup>37</sup> C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 66.

<sup>38</sup> *Ivi*, p. 67.

<sup>39</sup> Cfr. *ivi*, pp. 67-68.

questo concetto di vuoto secondo una declinazione geografica: la scoperta del Nuovo Mondo viene infatti letta alla luce della scoperta di uno spazio vuoto, vale a dire quel mare che fino ad allora era temuto e può diventare, da ora, il luogo proprio dell'azione umana, «il banco di prova per una nuova umanità priva di alcun *horror vacui*».<sup>40</sup>

La nuova umanità che si spinse per prima alla conquista del mare fu l'Inghilterra; Schmitt però nota attentamente come le imprese di navigazione oceanica iniziarono piuttosto tardi se rapportate a quelle di altre potenze europee.<sup>41</sup> Questo permise agli Inglesi di ereditare le imprese di Spagna, Portogallo e Francia e decidersi successivamente per una radicalizzazione del rapporto con il mare, trasferendo interamente la propria esistenza su questo nuovo elemento.<sup>42</sup> La decisione dell'Inghilterra per il mare produce una frattura elementare mai vista all'interno dei precedenti ordinamenti internazionali:

mentre dal lato terrestre degli eventi storici si realizzava un'immane conquista di terra, in mare si compì l'altra, non meno importante metà della nuova spartizione del nostro pianeta. Questa avvenne con la conquista britannica del mare [...]. Con essa è stabilita la linea fondamentale del primo ordinamento spaziale planetario, la cui essenza risiede nella separazione fra terra e mare.<sup>43</sup>

Quello che potrebbe apparire come un dettaglio nel panorama giuridico, ossia il decidersi di una nazione per un elemento diverso da quello terrestre, è in realtà un fatto del tutto unico da un punto di vista storico che produce una scissione determinante, da un punto di vista strutturale, per il *nomos* della terra, lo *jus publicum europaeum*. Tale divisione fondamentale è quella tra terra e mare.

---

<sup>40</sup> L. Lattanzi, *Pensare il conflitto*, cit., p. 200.

<sup>41</sup> Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., pp. 53 sgg.

<sup>42</sup> Quando Schmitt parla di questa dinamica rievoca il tema dell'analisi della storia che è stato trattato in precedenza; la domanda su come fu possibile che l'Inghilterra ereditò le scoperte degli altri Stati europei, «non [...] si può spiegare [...] mediante raffronti generali con precedenti esempi storici» (C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 55).

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 88.

A questo punto *Terra e mare* offre alcune complicazioni che riguardano il legame presente tra la terra e il diritto, un rapporto che Schmitt definisce, nel *Nomos della terra*, materno.<sup>44</sup> In *Land und Meer*, testo cronologicamente precedente al *Nomos della terra*, sembrerebbe però che venga concettualizzata una duplicità di ordinamenti, quello tellurico, caratterizzato dalla suddivisione in Stati, e quello marino, che vede il dominio incontrastato dell'Inghilterra.<sup>45</sup> Questo è un aspetto estremamente controverso in quanto aprirebbe alla concreta possibilità di poter parlare di un *nomos del mare*, terminologia che il giurista non utilizza in *Terra e mare*, ma che ritroviamo in *Sovranità dello Stato e libertà dei mari*.<sup>46</sup> Diversi autori hanno infatti utilizzato questa terminologia. Alain de Benoist parla chiaramente di «ordine terrestre e ordine marino»<sup>47</sup>, mentre Stefano Carloni suddivide l'ordinamento moderno schmittiano in «*nomos della terra e nomos del mare*».<sup>48</sup> Alla luce di quanto esposto riguardo al carattere esclusivamente tellurico del *nomos* e quindi del diritto, parlare di ordinamento marino è un punto delicato, quanto meno considerando la necessità del diritto di insistere sulla terra per mezzo di una sua «appropriazione, divisione e produzione».<sup>49</sup> Schmitt chiarirà questo aspetto aporetico, relegando il mare a concetto *anti-nomico* per eccellenza, non cancellando però il fatto che tale elemento sarà, in quanto contrapposto alla terra, la «linea fondamentale del primo ordinamento spaziale planetario».<sup>50</sup> Fondamentalmente, quanto è emerso da *Terra e mare* è il fatto che un elemento *anti-nomico* sta a fondamento di un ordinamento e, al riguardo, sarà necessario concentrarsi sul tentativo del giurista di chiarire questo punto nel *Nomos della terra*.

Prima di analizzare da una prospettiva più specifica chi sono i protagonisti storici della guerra su terra e su mare, è necessario soffermarsi sui mutamenti teorici che Schmitt introduce in seguito alla problematica questione di cui si è trattato, quella che vedrebbe il mare, in quanto contrapposto alla terra, come elemento fondante del nuovo ordine giuridico; il terzo capitolo

---

<sup>44</sup> Si ricordi che *Il nomos della terra* inizia proprio con la frase «la terra è detta nel linguaggio mitico la madre del diritto» (C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 19).

<sup>45</sup> Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 88.

<sup>46</sup> Cfr. C. Schmitt, *Sovranità dello Stato e libertà dei mari*, cit., p. 226.

<sup>47</sup> A. de Benoist, *Il pensiero geopolitico di Carl Schmitt*, trad. it. di G. Giaccio, in AA.VV., *Il mare contro la terra. Carl Schmitt e la globalizzazione*, Diana, Napoli, 2019, p. 38.

<sup>48</sup> S. Carloni, *Terra e mare. Riflessioni di geopolitica e geo-diritto a partire da Carl Schmitt*, cit., p. 20.

<sup>49</sup> Cfr. C. Schmitt, *Appropriazione / divisione / produzione*, in Id., *Le categorie del politico*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 295 sgg.

<sup>50</sup> C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 88.



del *Nomos della terra* tratta nello specifico la dimensione marina ed è sede della modifica sistematica della questione in esame. Nelle prime pagine viene immediatamente chiarito quello che è ora il ruolo del mare in quanto elemento contrapposto alla terra: se quest'ultima, nella struttura dello *jus publicum europaeum*, coincide con il territorio statale europeo o con una zona libera e colonizzabile,

il mare rimane invece al di fuori di ogni ordinamento spaziale specificatamente statale. Esso non è né territorio statale, né spazio coloniale, né zona occupabile. È dunque libero da ogni tipo di autorità spaziale dello Stato. La terraferma viene suddivisa secondo chiare linee di confine in territori statali e spazi di dominio. Il mare non conosce altri confini che quelli delle coste.<sup>51</sup>

Benché nelle pagine successive si torni a parlare di due ordinamenti spaziali, quello terrestre e quello marino, viene specificato un punto fondamentale che nella trattazione cronologicamente precedente rimaneva oscuro: la scelta inglese per il mare non è un impossessarsi di questo elemento allo stesso modo in cui avviene una conquista di terra, quanto una scelta esistenziale e elementare che consente una qualificazione differente del *nomos* tellurico. L'Inghilterra, infatti, «portando a compimento il passaggio ad un'esistenza marittima, [...] determinò il *nomos* della terra dalla prospettiva del mare».<sup>52</sup> Il concetto di ordinamento marittimo non apre quindi alla possibilità di essere identificato con quello di *nomos* marittimo; il fatto in questione risulta chiaro tenendo in considerazione il significato etimologico che Schmitt attribuisce a *nomos*, che coincide fundamentalmente con l'andare insieme di ordinamento e localizzazione. Se dunque il mare va a costituire un ordinamento proprio, arrivando a possedere «il proprio concetto di nemico, di guerra, e di preda»,<sup>53</sup> non è tuttavia possibile parlare di localizzazione marittima, in quanto sul mare non si può effettuare alcuna misura, né tantomeno tracciare linee e delimitare spazi così come avviene sulla terra.<sup>54</sup>

La nascita dell'Inghilterra, intesa come Nazione che per la prima volta nella storia trasferisce sul mare la propria esistenza porta, per Schmitt, da un lato all'entrata di un elemento del tutto

---

<sup>51</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 207.

<sup>52</sup> *Ivi*, p. 209.

<sup>53</sup> *Ivi*, p. 208.

<sup>54</sup> Cfr. *ivi*, p. 19.

nuovo nel panorama giuridico-internazionale e, dall'altra, pone la necessità di interrogarsi sul suo ruolo all'interno dello stesso contesto. Trattando, dunque, il mare come spazio strutturalmente contrapposto al diritto e alla politica è necessario interrogarsi sulla possibilità di un suo ordinamento e qualificarne infine la posizione in rapporto alla terra. Se l'autentico prodotto dello *jus publicum europaeum* dalla prospettiva terrestre è l'aver limitato la guerra ad una dinamica esclusivamente statale e averla distinta dalla faida medioevale,<sup>55</sup> il tema da indagare dalla prospettiva del mare è quello di comprendere come la guerra possa essere gestita e organizzata, dato che è assente lo Stato, vale a dire l'unico protagonista bellico possibile su terra.

Anche nel *Nomos della terra* Schmitt si concentra sul ruolo ricoperto dall'Inghilterra nella conquista del mare; per non ripetere quanto già esposto in *Terra e mare* ci si limiterà qui a segnalare un riferimento letterario che il giurista assume come rappresentazione della svolta elementare. L'opera in questione è l'*Utopia* di Thomas More; il celebre saggio non tratta di questioni giuridico-internazionali, ma nel titolo «si manifesta la possibilità di una immane negazione di tutte le localizzazioni sulle quali poggiava l'antico *nomos* della terra».<sup>56</sup> Schmitt utilizza il termine *topos* diverse volte nella sua produzione, con l'obiettivo di indicare un qualcosa di localizzato spazialmente.<sup>57</sup> Il concetto di utopia, così come emerge nel XVI secolo in Inghilterra, non coincide semplicemente con un non-luogo, ma l'*U-Topos* diviene «una negazione in confronto alla quale persino l'*A-Topos* possiede un legame più forte».<sup>58</sup>

Il mare è essenzialmente libero, questo è espresso già nel titolo che caratterizza il terzo capitolo del *Nomos della terra*; questa libertà originaria è dettata da alcune caratteristiche fondamentali che appartengono al mare, la più evidente è quella di non essere circoscrivibile all'interno di alcun confine.<sup>59</sup> Schmitt però non si limita a registrare questo dato, ma tenta di comprendere in che modo la libertà del mare possa essere determinabile da un punto di vista giuridico e che ruolo abbia all'interno del *nomos* della terra. Nella modernità, i giuristi

---

<sup>55</sup> Cfr. *ivi*, p. 132.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 215.

<sup>57</sup> Nel secondo dei cinque corollari introduttivi si discute, per esempio, il ruolo della polis in rapporto al diritto internazionale in epoca ellenistica; non potendo ancora parlare di diritto propriamente internazionale, la polis è da Schmitt definita come «senza *topos*» (*ivi*, p. 30).

<sup>58</sup> *Ivi*, p. 216.

<sup>59</sup> Cfr. *ivi*, p. 207.

internazionali si approcciarono alla questione della qualificazione del mare secondo alcune categorie tradizionali, ossia quelle di “cosa di tutti” (*res omnium*) e di “cosa di nessuno” (*res nullius*).<sup>60</sup> L’errore che però si palesa dall’utilizzo di queste formule è una concezione del rapporto tra terra e mare che guarda alla tradizione del diritto romano, inadeguato per definire il moderno *nomos*; il mare come elemento libero è qualificabile solo attraverso «l’antichissima convinzione, originaria ed elementare, che il diritto e la pace hanno in genere luogo solo sulla terraferma». <sup>61</sup> In questo senso considerare esclusivamente il mare come una via di comunicazione libera e di tutti è in contraddizione con il fatto che «ogni Stato ha il diritto di condurre la guerra mediante questa via»<sup>62</sup> e quindi di ricorrere a qualunque mezzo bellico a propria disposizione. È degno di nota il fatto che nell’espone questo concetto Schmitt cita il *De Cive* di Hobbes,<sup>63</sup> in particolare il primo capitolo che tratta dello stato degli uomini fuori dalla società civile; qui il pensatore inglese scrive che «il diritto di tutti a tutto non serve a nulla, è inutile». <sup>64</sup> Quindi, in accordo con il riferimento schmittiano al *De Cive*, è possibile pensare al mare come ad uno stato di natura contrapposto ad uno stato civile che è quello statale, europeo e tellurico,<sup>65</sup> uno spazio, quello del mare, dove «l’intera superficie degli oceani del globo resta aperta e libera a ogni potenza belligerante sia come teatro di guerra, sia come luogo per l’esercizio del diritto di preda e di bottino». <sup>66</sup>

Dalla distinzione elementare tra terra e mare emerge un ulteriore dettaglio giuridico che chiarisce il fatto che il mare, spazio sul quale è impossibile qualsiasi atto di appropriazione, è essenzialmente «refrattario ad ogni ordine giuridico». <sup>67</sup> La questione che Schmitt discute al riguardo è quella delle tre miglia, vale a dire la specifica distanza che intercorre tra la costa e il mare libero e che circoscrive lo spazio artificiale delle acque territoriali. <sup>68</sup> L’obiettivo del giurista è quello di far emergere i limiti del positivismo legislativo: le tre miglia sono state

---

<sup>60</sup> Cfr. *ivi*, p. 211. I riferimenti di Schmitt sono Richard Zouch e John Selden, due giuristi inglesi del XVII secolo.

<sup>61</sup> *Ibidem*.

<sup>62</sup> *Ivi*, p. 213.

<sup>63</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>64</sup> Nel *Nomos della terra* il riferimento al testo di Hobbes è riportato in latino, la traduzione è stata presa da T. Hobbes, *Elementi filosofici sul cittadino*, a cura di N. Bobbio, Utet, Torino, 1948, p. 71.

<sup>65</sup> Cfr. A. de Benoist, *Il pensiero geopolitico di Carl Schmitt*, cit., p. 38.

<sup>66</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., pp. 213-214.

<sup>67</sup> A. de Benoist, *Il pensiero geopolitico di Carl Schmitt*, cit., p. 22.

<sup>68</sup> Cfr. C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., pp. 221-222.

istituite, infatti, come tentativo di limitare gli attacchi provenienti dal mare libero e la cifra sarebbe stata scelta sulla base della tecnica bellica del XVIII secolo. La misura rappresenta dunque il tentativo di evitare qualsiasi attacco proveniente dal mare secondo il progresso delle armi dell'epoca. Il fatto che la norma fosse rimasta invariata anche nel XX secolo sarebbe la dimostrazione dei limiti di un approccio normativo e positivisticò, in quanto la fissità della legge non guarda al progredire della tecnica, restando così antiquata e inadatta. L'argomento della «*vis armorum*»,<sup>69</sup> che porta alle tre miglia di distanziamento tra la costa e il mare, è però analizzabile anche in un altro senso, per le nostre analisi decisivo. Questo spazio, che viene istituito tracciando una linea immaginaria e parallela alla costa, altro non sarebbe che «il prolungamento marino»<sup>70</sup> del territorio statale, una sorta di tentativo di tenere a distanza le consuetudini belliche valide sul mare antitetiche al diritto vigente sulla terraferma. Ancora una volta emerge l'impossibilità strutturale di un contatto tra l'elemento marino, i suoi abitanti e tutto ciò che è tellurico.

La separazione di terraferma e mare libero secondo le strutture che si è tentato di portare alla luce rappresenta per Schmitt la caratteristica specifica e fondamentale dello *jus publicum europaeum*; tale divisione elementare è stata prodotta dalla «conquista europea di un nuovo mondo non europeo, connessa alla conquista del mare libero operata dall'Inghilterra».<sup>71</sup> In questo senso il diritto internazionale moderno presenta in Schmitt una rottura fondamentale e al tempo stesso un rapporto tra ciò che è europeo e ciò che non lo è e tra lo Stato e il non-Stato, vale a dire tra l'Europa continentale e il mare. Abbiamo quindi tematizzata una duplice suddivisione che caratterizza le strutture giuridiche moderne: da un lato la prima distinzione tra Europa e resto del mondo, rottura che consente di declinare la guerra con categorie differenti sia essa europea o coloniale, e dall'altro lato quella tra terraferma e mare libero. Si noti come questo secondo livello di de-cisione<sup>72</sup> sia tutto interno al lato europeo che era sorto dalla prima suddivisione pensata, e come questo piano permetta di distinguere tra la guerra tellurica e quella marina.<sup>73</sup> Con questa analisi termina la questione relativa al ruolo del mare all'interno del *Nomos della terra*; da un certo punto di vista sarebbe possibile ammettere che si conclude qui

---

<sup>69</sup> *Ivi*, p. 222.

<sup>70</sup> Cfr. A. de Benoist, *Il pensiero geopolitico di Carl Schmitt*, cit., p. 21.

<sup>71</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., pp. 223.

<sup>72</sup> Cfr. C. Galli, *Genealogia della politica*, cit., p. 882.

<sup>73</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, p. 223.

l'esposizione concettuale dell'ordinamento giuridico moderno, lo *jus publicum europaeum*; tematizzate, infatti, le due suddivisioni che caratterizzando il *nomos* della modernità se ne è portata alla luce la struttura fondamentale.

In un saggio del 1955 dal titolo *Il nuovo nomos della terra*,<sup>74</sup> Schmitt tenterà di evidenziare le nuove sfide che il panorama giuridico e politico a lui contemporaneo impone; la questione che però è interessante per le nostre analisi è il modo in cui si apre il saggio. Si tratta della definizione del *nomos* della terra come di un lavoro in cui il giurista considera la terra come un tutto, un globo e ne cerca la suddivisione e l'ordinamento globali;<sup>75</sup> non vi è qui nulla di differente rispetto a quanto il *nomos* contiene originariamente nel proprio significato, bensì una riqualificazione, imposta dall'attualità, una necessaria rideterminazione dell'unità di ordinamento e localizzazione (*Ordnung e Ortung*)<sup>76</sup> di cui si trattava nello stesso *Nomos della terra*. Alla luce, quindi, di quanto si è tentato di esporre in relazione alle divisioni rinvenibili nella struttura del diritto internazionale moderno si può concludere che Schmitt sia riuscito a concettualizzare coerentemente con le categorie del *nomos* il sistema giuridico internazionale moderno, chiarendo dunque quell'autentico significato originario e adattandolo ad una specifica epoca storica senza distorcerne il contenuto.

---

<sup>74</sup> C. Schmitt, *Il nuovo nomos della terra*, in *Stato, grande spazio, nomos*, a cura di G. Gurisatti, Adelphi, Milano, 2015, pp. 291 sgg.

<sup>75</sup> C. Schmitt, *Il nuovo nomos della terra*, cit., p. 293.

<sup>76</sup> Cfr. *ivi*, p. 13.

### 3. Crisi e dissoluzione del sistema eurocentrico

Il titolo del saggio *Il nuovo nomos della terra*, fa già intuire il fatto che il *nomos* della terra, lo *jus publicum europaeum*, è storicamente limitato ed è destinato a concludersi. È quindi necessario far emergere le motivazioni che spingono Schmitt a pensare la fine della modernità dalla prospettiva giuridica si tenderà, dunque, di mostrare perché lo *jus publicum europaeum* si dissolve. Il sistema del diritto internazionale moderno genera un equilibrio che non è formalizzabile in un sistema di leggi: la questione secondo la quale, per esempio, la civiltà europea risulti superiore a qualsiasi altra è un elemento fondante, come si è visto, dello *jus publicum europaeum*, ma d'altro canto questo concetto non è sintetizzabile in alcuna norma astratta.<sup>77</sup> Inoltre questo sistema giuridico si basa sul ruolo storico dell'Inghilterra e sul suo rapporto con l'elemento del mare; al riguardo Schmitt chiarisce che «se le potenze continentali e statali europee concessero all'Inghilterra un dominio incontrastato sui mari del mondo [...] non era certo per rispetto ad una norma scritta».<sup>78</sup>

Uno dei motivi della dissoluzione dello *jus publicum europaeum* ha a che fare proprio con il ruolo, negli anni sempre più ingombrante, che assumono gli standard costituzional-liberali, e quindi legal-positivisti, all'interno del panorama giuridico internazionale. Ne sono l'esempio le diverse conferenze sul Congo tenutesi a Berlino nel 1884, dove i concetti spaziali fino ad allora storicamente e giuridicamente in atto e i fondamenti su cui il sistema poggiava fino ad allora vennero messi in discussione. Senza entrare nel merito delle questioni specificatamente giuridiche, l'esito chiave di queste assemblee è il decidersi per la neutralizzazione dell'intero bacino congolese.<sup>79</sup> Per la prima volta un territorio coloniale, dunque non europeo, veniva reso neutrale e quindi non valeva più come luogo di guerra libera. Al netto di considerazioni relative alla validità o alle giustificazioni di queste sostanziali modifiche del paradigma fino ad allora vigente, ciò che è fondamentale segnalare è l'uscita dall'orizzonte giuridico moderno e quindi dallo *jus publicum europaeum*, si è rimossa, infatti, una delle due distinzioni fondamentali che lo caratterizzavano, quella tra il suolo degli stati europei e le colonie.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Cfr. L. Lattanzi, *Pensare il conflitto*, cit., pp. 214 sgg.

<sup>78</sup> *Ivi*, p. 215.

<sup>79</sup> L'articolo che espone la neutralità bacino congolese è l'art. 10 degli Atti del Congo. Cfr. C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., pp. 277 sgg.

<sup>80</sup> Cfr. *ivi*, p. 223.

L'eliminazione della distinzione tra Europa e resto del mondo è rappresentata anche dal ruolo che assumono gli Stati Uniti nel XIX secolo; negli stessi anni in cui si tenevano le conferenze sul Congo il governo degli Stati Uniti d'America fu, infatti, il primo a riconoscere la bandiera della Società del Congo.<sup>81</sup> Questo è un dettaglio che manifesta il ruolo sempre più centrale assunto dalla nuova potenza in ambito giuridico, potenza caratterizzata da un *modus operandi* molto particolare e poco chiaro, che oscilla tra il chiaro isolamento e l'intervento universalistico.<sup>82</sup> I rapporti tra Schmitt e gli Stati Uniti sono molto complessi e discussi come testimoniato dalla vasta produzione di letteratura secondaria in merito,<sup>83</sup> quello che è fondamentale però segnalare è l'entrata di un protagonista extra-europeo nelle dinamiche dello *jus publicum europaeum*, fatto che comporta lo scardinamento del mondo eurocentrico.<sup>84</sup> Un'ulteriore testimonianza si rileva nella produzione della scienza internazionalistica e giuridica la quale mostra, durante il diciannovesimo secolo, un cambio di registro inserendo emblematicamente gli Stati Uniti nei titoli di diversi manuali di diritto internazionale.<sup>85</sup> Quello relativo alle conferenze sul Congo fu solo il principio della dissoluzione del diritto internazionale moderno, che si verificò effettivamente con la fine del primo conflitto mondiale. Schmitt ricorda il motto di Alberico Gentile «*Silete theologi in munere alieno*»<sup>86</sup> e scrive che

trecento anni dopo, sul finire del XIX secolo, la scienza giuridica, in nome di quello che essa riteneva positivismo giuridico, si impose da sé il silenzio su tutte le grandi questioni giuridiche del proprio tempo.<sup>87</sup>

L'epoca dello *jus publicum europaeum*, quella dell'autentico bilanciamento tra terra e mare e della distinzione tra Europa e resto del mondo, si era definitivamente conclusa, con esso

---

<sup>81</sup> Cfr. *ivi*, p. 287.

<sup>82</sup> Cfr. *ivi*, p. 288.

<sup>83</sup> Per una lettura del rapporto tra Schmitt e gli Stati Uniti d'America cfr. A. Mossa, *Capitolo I: Unsre eigne Frage als Gestalt. L'America come immagine del nemico*, in *Il nemico ritrovato, Carl Schmitt e gli Stati Uniti* [tesi di dottorato], Trento: Università degli studi di Trento, 2015, pp. 9 sgg.

<sup>84</sup> Cfr. C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 302.

<sup>85</sup> Schmitt fa riferimento, per esempio, all'opera di Kent intitolata *Commentaries on American Law*, al testo di Wharton *Digeste of International Law of the United States*. Cfr. *ivi*, p. 289.

<sup>86</sup> *Ivi*, p. 93.

<sup>87</sup> *Ivi*, p. 305.

tramontavano necessariamente tutti i suoi concetti fondamentali, in primis la limitazione della guerra.

In relazione al tramonto del diritto internazionale moderno può essere interessante porre in risalto un riferimento che Schmitt fa nell'ultimo capitolo di *Terra e mare*. In questo caso ciò che fa emergere la necessità di rideterminare un nuovo *nomos* della terra non è l'entrata di uno Stato non-europeo nel panorama geopolitico, quanto una mutazione sostanziale che coinvolge lo spazio del mare. Questo cambiamento che sconvolge il concetto dell'elemento ha a che fare con il progresso della tecnica marina; è dunque necessario rideterminare i rapporti di misura che, negli anni in cui Schmitt scrive, non sono più attuali.<sup>88</sup> Al termine del saggio non si espone, tuttavia, solamente la modifica che subisce l'elemento del mare rispetto a come questo appariva dal XVI secolo, ma anche il fatto che un terzo elemento, diverso da quello terrestre o marino, fa irruzione ed elimina definitivamente il dualismo tra terra e mare fino ad allora vigente: tale elemento è quello dell'aria. L'elettricità, l'aviazione e la radiotelegrafia sono per Schmitt eventi tecnologici che «produssero un tale sovvertimento di tutte le idee di spazio da portare a un nuovo stadio della prima rivoluzione planetaria, se non addirittura a una seconda, nuova rivoluzione spaziale».<sup>89</sup> L'aria in quanto elemento non mostra i limiti strutturali di scontro che apparivano nel rapporto tra terra e mare,<sup>90</sup> questa terza dimensione permette, invece, il movimento del tutto libero e incontrastato della tecnica, sia essa di tipo aeronautica o radiofonica, su tutto il globo terrestre. L'ultimo capitolo di *Terra e mare* ha lo stesso esito che si trova nel *Nomos della terra*: anche nel saggio del 1942 viene teorizzata la fine del «*nomos* della terra in vigore fino a oggi»<sup>91</sup> e si apre alla necessità di rideterminare «il nuovo *nomos* del nostro pianeta».<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., pp. 106 sgg.

<sup>89</sup> *Ivi*, p. 106.

<sup>90</sup> Si ricordi la necessità di pensare l'incontro fisico di terra e mare e del fatto che la costa sia confine naturale degli elementi. Al riguardo era sorta la necessità giuridica di teorizzare la cifra delle tre miglia per regolamentare lo spazio dove la terra e il mare si scontrano.

<sup>91</sup> *Ivi*, p. 110.

<sup>92</sup> *Ibidem*.



#### 4. Fino ai limiti dell'escatologia

Le letture schmittiane sulle rivoluzioni spaziali si pongono l'obiettivo di comprendere la modernità o l'attualità secondo uno sguardo storico-giuridico, ma è fondamentale segnalare che dietro a tali considerazioni c'è costantemente la presenza del simbolismo, del mito fino «ai limiti dell'escatologia».<sup>93</sup> In *Terra e mare* il richiamo biblico è persistente, prima di analizzare le immagini mitiche che sono lì esposte si vuole però affrontare la questione così come la si ritrova in un testo successivo a *Land und Meer*, ossia il *Dialogo sul nuovo spazio*.<sup>94</sup> La necessità di concentrarsi sul dialogo sorge dal fatto che, nella produzione successiva a *Terra e mare* e in particolare nel *Nomos della terra*, la caratterizzazione mitologica non trova uno spazio rilevante, il che potrebbe indurre a pensare il distacco definitivo di Schmitt dal simbolico in favore di un'esposizione esclusivamente scientifica. Con l'appoggio di questo breve dialogo si eliminerà questo dubbio questo è stato infatti scritto nel 1954, negli stessi anni in cui viene pubblicato *Il nomos della terra*.

Nel *Dialogo sul nuovo spazio*, quindi, il passaggio storico elementare dall'orizzonte tellurico-marino a quello aereo, che si rinviene anche in conclusione di *Terra e mare*, è letto in analogia con l'*Apocalisse* di Giovanni, in particolare con gli ultimi versi del ventunesimo capitolo.

E vidi un nuovo cielo e una nuova terra;  
Il cielo di prima, la terra di prima sono spariti,  
Il mare non esiste più.<sup>95</sup>

Anche in *Terra e mare* il richiamo al mito biblico è al centro del saggio. In questo caso non è l'*Apocalisse* di san Giovanni ma il *Libro di Giobbe* a fare da rimando alle rappresentazioni

---

<sup>93</sup> F. Volpi, *Il potere degli elementi*, cit., p. 120.

<sup>94</sup> Il dialogo fu scritto tra il 1954 e il 1955 per essere recitato da attori alla radio. Venne trasmesso una prima volta nel 1955 dall'emittente Hessischer Rundfunk di Francoforte sul Meno con il titolo *In partenza per il cosmo – Un dialogo a tre sul significato dell'opposizione tra terra e mare*. Il testo apparve nella forma integrale e scritta nel 1956. Il riferimento a cui si fa affidamento qui è C. Schmitt, *Dialogo sul nuovo spazio*, in *Stato, grande spazio, nomos*, cit., p. 305 sgg.

<sup>95</sup> C. Schmitt, *Dialogo sul nuovo spazio*, in *Stato, grande spazio, nomos*, cit., p. 308. Il riferimento è tratto da *Ap 21, 1*.

degli elementi terra e mare, che appaiono ora come i mostri Leviatano e Behemoth. Il riferimento a queste figure è presente anche in Hobbes che intitola la sua più celebre opera proprio *Leviatano*; Schmitt però non si ferma a Hobbes,<sup>96</sup> il quale vedeva il Leviatano come il simbolo del sovrano (*rex*) e Behemoth del popolo.<sup>97</sup> Sono queste delle caratterizzazioni «troppo umane»,<sup>98</sup> è necessario quindi andare oltre tentando di attribuire a queste figure mitiche il loro autentico significato. Se è vero che «per Schmitt l'elementare e l'arcano coincidono nel loro insondabile potere»<sup>99</sup> sarà necessario recuperare il vero simbolismo che sta dietro a queste due figure nel *Libro di Giobbe*. Nel terzo capitolo di *Terra e mare*, prima di affrontare alcuni eventi storici che manifestano la lotta elementare si chiarisce l'autentico significato che sta dietro alle immagini bibliche di Leviatano e Behemoth;<sup>100</sup> nel quarantesimo e quarantunesimo capitolo di *Giobbe* è descritto il carattere esclusivamente tellurico di Behemoth il quale «è mangiatore d'erba come il bue»<sup>101</sup> e quello marino del Leviatano, il quale è rappresentato con un lessico che richiama il contesto marino.<sup>102</sup>

Nei versi biblici, e in particolare nel *Libro di Giobbe*, sarebbe quindi contenuto l'autentico arcano della lotta originaria tra la terra e il mare; per questo motivo, infatti, nel XIX secolo le tensioni tra Russia e Inghilterra vengono rappresentate come «la lotta fra un orso e una balena».<sup>103</sup> Il forte dualismo che compare in Schmitt e che vede il contrapposti da un lato un'esposizione sistematica e scientifica così come si legge nel *Nomos della terra* e dall'altra la necessità di guardare al mitico è stata rilevata anche da Nicholas Sombart, che riferendosi al giurista scrive:

---

<sup>96</sup> Per la lettura schmittiana di Hobbes e in particolare del Leviatano cfr. C. Schmitt, *Sul Leviatano*, a cura di C. Galli, Il Mulino, Bologna, 2017.

<sup>97</sup> Cfr. F. Volpi, *Il potere degli elementi*, cit., p. 120.

<sup>98</sup> *Ibidem*.

<sup>99</sup> *Ivi*, p. 121.

<sup>100</sup> In questa sede non si è fatto riferimento a *Ziz*, il mostro aereo di cui Schmitt tratta brevemente in conclusione a *Terra e mare*. Cfr. F. Volpi, *Il potere degli elementi*, cit., p. 122.

<sup>101</sup> *Gb*, 40, 15.

<sup>102</sup> Nel *Libro di Giobbe* non è così esplicita l'appartenenza del Leviatano al mare, ma si deduce, si legge per esempio «e piglierai coll'amo Leviatan?». (*Gb*, 40, 25).

<sup>103</sup> C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 18.

era un uomo di scienza, di pensiero concettuale, [...] ma era anche il mistico osservatore che coglie e trasmette quello che ha compreso non sotto forma di concetto, ma [...] di simboli e immagini. Egli padroneggiava i due registri [...], mascherava le sue figure mitologiche sotto un'apparenza di teoria. I suoi concetti sono sempre immaginosi, suggeriscono il simbolico, evocano gli archetipi.<sup>104</sup>

Trattare l'approccio schmittiano più escatologico e differente rispetto a quello caratterizzato da un registro scientifico e giuridico presente nel *Nomos della terra* vuole chiarire come in realtà la lettura mitica non sia strutturalmente agli antipodi dell'esposizione scientifica del giurista. Si ricordi come la concettualizzazione del *nomos* sorgesse dalla necessità di esporne l'autentico significato a causa di una mistificazione semantica iniziata all'epoca dei Sofisti e che voleva identificarne il senso con quello di legge.<sup>105</sup> Nel caso dei mostri Leviatano e Behemoth il procedere del giurista è strutturalmente identico, la critica in questo specifico caso non è però rivolta nei confronti della tradizione storico-filosofica, bensì di un pensatore nello specifico, ossia Hobbes che titola la sua opera più celebre *Leviatano* rappresentando con questa immagine lo Stato civile e contrapponendolo al popolo e dunque a Behemoth. Non c'è la possibilità di entrare nel merito della lettura schmittiana di Hobbes così come la si trova nel saggio del 1938 intitolato *Sul Leviatano*,<sup>106</sup> ma è quantomeno necessario porre attenzione sulle motivazioni che spingono il giurista a rifarsi al mito e all'arcano, onde evitare di qualificarle semplicemente come qualcosa di opposto ad un atteggiamento scientifico. Ecco che in questo senso il guardare all'elementare, al simbolico, al significato antico di un termine significa per Schmitt connettersi autenticamente ad una tradizione nel modo in cui in passato quel determinato termine o immagine veniva qualificato così da riproporlo, eventualmente, senza distorcerne il significato. È in questo senso che va dunque inteso lo sguardo che più volte il giurista di Plettenberg rivolge verso il fondamentale, l'originario, l'elementare.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> Cfr. A. De Benoist, *Il pensiero geopolitico di Carl Schmitt*, cit., pp. 26-27. La citazione di Sombart è tratta da N. Sombart, *Chronique d'une jeunesse berlinoise: 1933-1943*, Quai Voltaire, Paris, 1992, pp. 314-315.

<sup>105</sup> Cfr. C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 55.

<sup>106</sup> C. Schmitt, *Sul Leviatano*, a cura di C. Galli, Il Mulino, Bologna, 2017.

<sup>107</sup> Cfr. F. Volpi, *Il potere degli elementi*, cit., p. 117.

## CAPITOLO III

### PARTIGIANO E PIRATA: NEMICI DI TERRA E MARE A CONFRONTO

#### 1. *Il pirata come non-soggetto giuridico e politico*

L'esigenza di trattare le figure del partigiano e del pirata e porle in rapporto reciproco prende le mosse da una questione che Schmitt tratta nel *Nomos della terra*, più precisamente all'interno del capitolo che analizza il ruolo dell'elemento marino nel contesto dello *jus publicum Europaeum*. Discutendo della scelta inglese per il mare, il giurista definisce i pirati come «partigiani del mare».<sup>1</sup> Avvicinare queste due figure fino a sovrapporle è una questione estremamente delicata tant'è che in un saggio intitolato *Teoria del partigiano*<sup>2</sup> Schmitt chiarirà meglio questo punto per evitare ulteriori equivoci. Sia il pirata che il partigiano sono due soggetti fondamentali per chiarire ulteriormente il rapporto tra il mare e la terra, in quanto presentano talvolta caratteristiche affini salvo poi distanziarsi definitivamente su alcuni aspetti decisivi. L'esito che si vuole evidenziare è il fatto che sia la figura del partigiano che quella del pirata manifestano alcune caratteristiche già evidenti negli elementi che ne condizionano rispettivamente l'esistenza. È importante infine segnalare che se per il partigiano Schmitt dedica il saggio *Teoria del partigiano*, lo stesso non accade con il pirata, che viene trattato in diversi testi, tra cui lo stesso *Terra e mare*, ma non vede un'esposizione sistematica, ad eccezione di un breve saggio del 1937 dal titolo *Il concetto di "pirateria"*<sup>3</sup> il quale, tuttavia, non esaurisce la questione.

---

<sup>1</sup> C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 210.

<sup>2</sup> Come Schmitt specifica nella premessa del testo, la trattazione nasce da due conferenze tenute nel 1962 in Spagna. Il saggio riporta il sottotitolo *Integrazione al concetto del Politico* in quanto la casa editrice Duncker & Humblot pubblicherà *Teoria del partigiano* come corollario del *Concetto del politico* del 1932. Schmitt precisa che il saggio gode di una propria autonomia, seppur vi siano richiami, ovviamente, alla produzione precedente. Cfr. C. Schmitt, *Teoria del partigiano: integrazione al concetto di politico*, trad. it. di A. De Martinis, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano, 2005, p. 9.

<sup>3</sup> C. Schmitt, *Il concetto di "pirateria"*, in Id., *L'unità del mondo e altri saggi*, cit., pp. 181 sgg.

Il settimo capitolo di *Terra e mare* è dedicato proprio all'analisi di coloro che trasferirono la propria esistenza sull'elemento marino e, al riguardo, si chiarisce immediatamente la necessità di prendere con assoluta serietà il ruolo dei figli del mare:<sup>4</sup> sono questi «schiumatori del mare di ogni sorta, pirati, corsari, avventurieri dediti a traffici marittimi»<sup>5</sup> a formare infatti la «colonna dei pionieri di quella elementare svolta verso il mare»<sup>6</sup> avvenuta nel sedicesimo e diciassettesimo secolo. Il decidersi inglese per il mare non fu, per Schmitt, una scelta politica, dettata quindi dal potere sovrano istituito, quanto una svolta che vede come protagonisti coloro in cui «l'elemento del mare si manifesta in maniera dirompente».<sup>7</sup> Inizialmente questi soggetti particolari e del tutto differenti rispetto a qualsiasi cittadino di uno Stato europeo non erano esclusivamente di nazionalità inglese ma anche francese e olandese sono un esempio storico i pirati ugonotti di La Rochelle e i noti pezzenti del mare.<sup>8</sup> Schmitt al riguardo riprende anche la differenza sostanziale che distingue la figura del pirata da quella del corsaro: quest'ultimo «possiede, contrariamente al pirata, un titolo giuridico, un'autorizzazione del suo governo, una formale lettera di corsa dal suo re».<sup>9</sup> Da una parte, dunque, il corsaro può battere la bandiera del proprio paese, mentre al pirata spetta solo la «bandiera nera della pirateria»;<sup>10</sup> si tratta di differenze non marginali, che però nella pratica si dissolvevano, tant'è che i corsari ricorrevano frequentemente alla falsificazione delle lettere di corsa e delle autorizzazioni statali. Al netto di queste considerazioni giuridiche è fondamentale segnalare che tutti questi figli del mare, olandesi, francesi o inglesi, avevano inizialmente un obiettivo e un nemico comune delle proprie razzie, ossia la Spagna, la potenza mondiale cattolica. Ecco che corsari elisabettiani, *rochellois* e *gueux* «fanno dunque parte di un vasto fronte che, nella prospettiva della storia del mondo, è quello del protestantesimo mondiale»;<sup>11</sup> è propriamente questo il loro ruolo, la loro collocazione in quest'epoca di svolta, che si concluse nel diciassettesimo secolo.

L'evento storico che pone fine alla libertà della quale i figli del mare godevano nel mare è la pace di Utrecht, tenutasi nel 1713. Per Schmitt fu allora che «giunse a consolidarsi il sistema

---

<sup>4</sup> Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 42.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 43.

<sup>8</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 45.

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 46.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

degli Stati europei»<sup>12</sup> e nacque quindi la potenza marittima inglese, protagonista della svolta elementare e dominatrice incontrastata del mare; a questo si aggiunse lo sviluppo tecnico nell'ambito della navigazione che fece diventare questa una scienza sempre più precisa. Il pirata in questo contesto non aveva alcuna possibilità di continuare indisturbato le proprie razzie sull'oceano, in quanto la pirateria è «uno stadio prescientifico della strategia sul mare»,<sup>13</sup> e cominciò così ad essere identificato con un misero delinquente.

Il pirata, così come tutti i figli del mare, appartiene dunque a quell'orizzonte antropologico di soggetti che hanno liberamente scelto di sposare la propria esistenza sul mare privo di confini e distaccarsi direttamente dall'orizzonte tellurico. Sono proprio questi «schiumatori del mare di ogni sorta»<sup>14</sup> ad assumere, in *Terra e mare*, il ruolo di veri e propri vettori della rivoluzione spaziale planetaria.

*Il concetto di "pirateria"* si presenta come un breve saggio che ha l'intenzione di chiarire il ruolo del pirata nel contesto giuridico internazionale e sarà in questo senso una risorsa decisiva per chiarire che cosa intenda Schmitt quando, in *Terra e mare*, descrive il declino storico del pirata che si conclude con l'equiparazione al misero delinquente.<sup>15</sup> L'evento storico che muove il giurista a concettualizzare il ruolo del pirata è la conferenza di Nyon, tenutasi nell'autunno del 1937, la quale assume il titolo di «conferenza sulla pirateria».<sup>16</sup> Una delle conclusioni ufficiali del convegno definisce alcuni affondamenti di navi mercantili eseguiti da sottomarini alla stregua di atti di pirateria; tale esito racchiude in sé una domanda fondamentale per il tema in questione, ossia se i pirati siano o meno dei soggetti giuridici e politici. Nel saggio in questione il pirata è definito, nel suo più autentico significato, come nemico del genere umano (*hostis generis humani*)<sup>17</sup> con una terminologia presente anche nel *Nomos della terra*<sup>18</sup> e che richiama quell'essenziale inimicizia nei confronti di ogni Stato, indipendentemente da quale esso sia. Questo particolare spazio occupato dal pirata risulterà chiaro alla luce della trattazione degli anni successivi riguardo l'elemento del mare, il quale è del tutto esente da qualsiasi

---

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 44.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 42.

<sup>15</sup> Cfr. *ivi*, p. 44.

<sup>16</sup> C. Schmitt, *Il concetto di "pirateria"*, cit., p. 181.

<sup>17</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>18</sup> Si veda per esempio il primo corollario, dove si legge che «il pirata venne dichiarato nemico del genere umano, *hostis generis humani*» (C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., p. 22).

appropriazione statale e quindi da un ordinamento come quello tellurico; inoltre nel contesto talassico valgono concetti differenti rispetto a quelli in vigore sulla terra ferma riguardo questioni quali il nemico, la guerra e la preda.<sup>19</sup> Il pirata appare dunque come un soggetto del tutto snazionalizzato, non considerabile membro di nessuno Stato. In questo senso era rilevata, in *Terra e mare*, la differenza tra il corsaro e il pirata: il primo poteva battere la bandiera della Nazione di appartenenza, in quanto proprietario di un titolo giuridicamente valido, mentre al secondo spettava solo la bandiera nera della pirateria. Risulta chiaro da queste considerazioni che il pirata non può essere pensato come un soggetto politico: dove c'è azione politica non può esserci pirateria, e dove c'è pirateria non può avvenire alcuna azione politica.<sup>20</sup>

Questa apoliticità essenziale che emerge dall'analisi sul concetto di pirateria è decisiva per rispondere del trattamento che il pirata subirà a partire dalla pace di Utrecht. Se il pirata non è politico, allora anche

l'azione contro i pirati è [...] in egual misura apolitica. Essa non è una guerra, bensì un'azione punitiva di giustizia (secondo la veduta inglese), ovvero una misura di polizia marittima internazionale (secondo la teoria giuridica internazionale).<sup>21</sup>

Chiarita dunque l'impossibilità strutturale di considerare il pirata come politico, resta da comprendere se questo sia o meno un soggetto giuridico, se possa dunque essere giudicato in base al diritto internazionale. Per Schmitt è proprio questa la questione più discussa nei manuali di diritto internazionale sul tema della pirateria e, nella maggioranza delle interpretazioni, l'appartenenza di questi soggetti al contesto giuridico internazionale viene contestata.<sup>22</sup> Anche Schmitt sembra tendere verso l'esclusione giuridica della pirateria, questo è effettivamente coerente con la teoria del *nomos* che occuperà la produzione del giurista negli anni successivi: solo gli Stati e i suoi cittadini possono essere i soggetti del diritto, una figura astatale e apolitica come il pirata «non costituirebbe dunque un problema propriamente internazionale».<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Cfr. *ivi*, p. 208.

<sup>20</sup> Cfr. C. Schmitt, *Il concetto di "pirateria"*, cit., p. 182.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> Cfr. *ivi*, p. 184.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

La figura del pirata è unica nel contesto del rapporto tra terra e mare, essa si presenta, infatti, del tutto fuori da qualsiasi contrapposizione politica o giuridica. Ma una terza questione altrettanto particolare caratterizza il soggetto in questione; la pirateria nel suo concetto sembra «avere la virtù di riunire subitamente in un fronte unico l'umanità».<sup>24</sup> Il pirata non ha come obiettivo delle sue intenzioni predatrici marittime uno Stato in particolare, bensì tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera; in questo senso è possibile definirlo nemico del genere umano. L'azione di pirateria è ben distante dall'essere definibile come una guerra politica, associandosi piuttosto al concetto di predazione, allo stesso modo il fine ultimo di queste scorribande non è la vittoria, quanto il bottino. Al netto della astatalità e della apoliticità che caratterizza il pirata, anche l'altro lato del rapporto, vale a dire l'umanità, va caratterizzato con gli stessi concetti; se, insomma, la pirateria sta fuori da qualsiasi ordinamento giuridico e politico, anche il genere umano nel suo insieme va pensato apolitico e non-giuridico. È proprio questa caratterizzazione che assume l'umanità nel suo complesso a permettere la repressione della pirateria non secondo le leggi valide in guerra, ma secondo una sorta di giustizia penale.<sup>25</sup> La guerra, nel suo più autentico significato, è pensabile solo qualora regolamentata dal *nomos* vigente, dal diritto, essa è infatti sempre e solamente guerra tra Stati, aspetto questo che la distingue dalla faida medioevale. Nel rapporto tra il pirata e l'umanità non esistono né diritto né Stati, non potrà quindi esserci guerra, ma solo sterminio e repressione.

## 2. Il partigiano come l'“ultima sentinella della terra”

Prima di esporre le modalità con le quali Schmitt caratterizza la figura del partigiano è necessario chiarire una questione di natura sistematica. Il saggio che si prenderà in esame, vale a dire la *Teoria del partigiano*, va ad ampliare, come indicato dal sottotitolo «integrazione al concetto di politico»,<sup>26</sup> alcune questioni fondamentali che caratterizzavano il “politico”, in particolare sul rapporto amico-nemico. Non a caso, infatti, la trattazione sarà diffusa per la prima volta in occasione della pubblicazione del *Concetto di “politico”* nella sua forma

---

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> Cfr. F. Ruschi, *Communis hostis omnium. La pirateria in Carl Schmitt*, in “Quaderni fiorentini”, XXXVIII, 2, 2009, p. 1222.

<sup>26</sup> C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., p. 11.



definitiva del 1963. L'esigenza di aggiornare alcune riflessioni appartenenti alla produzione degli anni Trenta va letta come il tentativo di calare le questioni del "politico", «nell'alveo della storia europea»,<sup>27</sup> e integrarle con l'interpretazione che Schmitt ha dato della modernità con l'ausilio delle categorie di terra e mare. Il punto è che la rivoluzione spaziale e in particolare i due diversi ordinamenti elementari, hanno modificato radicalmente i concetti di guerra e di nemico «conferendo loro un carattere estremo, totale, assoluto».<sup>28</sup> In questo contesto di stravolgimento sistematico e giuridico sorge l'esigenza di qualificare una figura controversa come quella del partigiano: il nuovo protagonista della storia europea impone, infatti, alcune riflessioni che coinvolgono la produzione schmittiana nella sua totalità. Come si legge in conclusione al saggio,

la teoria del partigiano sfocia nel concetto del Politico, nella domanda su chi sia il vero nemico e in un nuovo nomos della terra.<sup>29</sup>

Prima di approcciarsi al testo e di qualificare il partigiano, è necessario chiarire il significato di un passo presente all'inizio del saggio: interrogandosi sull'orizzonte delle riflessioni sul tema del rivoluzionario, Schmitt scrive «quando mi capita di parlare di teorie *moderne* sul partigiano devo sottolineare [...] che in realtà non ne esistono assolutamente di *antiche*».<sup>30</sup> La questione, tutt'altro che secondaria per comprendere alcune scelte presenti nel testo, trova risposta all'interno della stessa struttura dello *jus publicum europaeum* ed è fondamentale in quanto apre alla prima considerazione sul carattere distintivo e proprio del partigiano. Come si legge in apertura alla *Teoria*, di combattente irregolare, nel senso con il quale si connotano i rivoluzionari, si può parlare effettivamente solo dal momento di crisi del sistema giuridico internazionale moderno, in quanto all'interno dello stesso non c'è spazio per l'irregolarità. Se infatti lo *jus publicum europaeum* porta con sé il risultato di aver posto le condizioni per una guerra regolamentata, non può esserci conflitto definibile tale fuori da quello interstatale e, in questo contesto, non c'è spazio per il partigiano: l'irregolare, all'interno dell'ordinamento moderno, non è pensato né contemplato. Una seconda considerazione in merito al carattere tutto

---

<sup>27</sup> F. Volpi, *L'ultima sentinella della terra*, in C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., p. 163.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., p. 132.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 20.

contemporaneo del rivoluzionario la si evince dai riferimenti che Schmitt ha in ambito di letteratura sul tema, un orizzonte molto scarso di analisi, che ha come eccezioni un fronte di «letteratura militante»,<sup>31</sup> che vede gli autori come protagonisti della lotta stessa. Queste sono fonti sicuramente importanti, ma tratte dall'esperienza e quindi scritte «più col sangue che con l'inchiostro»,<sup>32</sup> caratterizzate quindi dall'unilateralità; tra gli autori citati da Schmitt ritroviamo, per esempio, Mao Zedong, Lenin ed Ernesto Guevara.

Evidenziando come all'interno dello *jus publicum europaeum* non ci sia lo spazio per il partigiano non si è fatto riferimento ad un'eccezione fondamentale; la prima comparsa del rivoluzionario come lo si intende nel suo concetto autentico avviene proprio nel periodo storico del *nomos* della terra. Il caso specifico è quello della guerriglia spagnola contro l'esercito di Napoleone: nonostante l'esercito regolare francese avesse, infatti, sconfitto quello spagnolo nel 1808, la popolazione spagnola insorse contro l'invasore, fornendo così il primo esempio storico di guerra partigiana. Il fatto che questo evento avviene proprio durante il finire dello *jus publicum europaeum* non è per Schmitt un caso, bensì la testimonianza del fatto che il sistema giuridico stava tramontando.

Considerando queste necessarie premesse è possibile passare all'analisi del partigiano nella sua forma non storica, bensì teorica; la parte centrale della *Teoria del partigiano* è dedicata al tentativo di «precisare alcuni caratteri distintivi e alcuni criteri»<sup>33</sup> che appartengono, in linea di massima, al partigiano. I quattro criteri che lo qualificano non vogliono valere come categorie rigide, in quanto il partigiano è un protagonista bellico storicamente determinato e quindi inevitabilmente soggetto al mutamento delle condizioni; inoltre, essendo un fenomeno del tutto nuovo nel panorama giuridico internazionale, non si hanno a disposizione sufficienti esempi storici per stabilirne i lineamenti chiari e immutabili. Questo aspetto verrà chiarito da Schmitt nel *Dialogo sul partigiano*,<sup>34</sup> sede dove Joachim Schickel, suo interlocutore, pone alcune questioni proprio in merito alla *Teoria del partigiano*, con il tentativo di chiarire alcuni punti

---

<sup>31</sup> F. Volpi, *L'ultima sentinella della terra*, cit., pp. 164-165.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., p. 26.

<sup>34</sup> C. Schmitt-J. Schickel, *Dialogo sul partigiano*, in C. Schmitt, *Stato, grande spazio, nomos*, pp. 415-440. Il dialogo tra Schmitt e Schickel avvenne presso la casa di Schmitt a Plettenberg, e fu trasmesso via radio il 25 aprile 1969 dalle emittenti radiofoniche Norddeutscher Rundfunk di Amburgo e Freies Berlin di Berlino. La trascrizione scritta venne pubblicata nel 1970 in *Guerrilleros, Partisanen. Theorie und Praxis*, a cura di J. Schickel, Hanser, München, 1970, pp. 9-29.

del testo; a proposito dei quattro caratteri distintivi del partigiano, Schmitt chiarisce che «questi quattro criteri sono, se così mi posso esprimere, ausili per il lavoro scientifico. Non pretendono di fornire una soluzione definitiva all'enorme problema del partigiano, ma solo un provvisorio punto di partenza».<sup>35</sup>

Il primo criterio che caratterizza il partigiano è quello dell'irregolarità, concetto che andrà analizzato in relazione al proprio contrario, vale a dire quello di regolarità della guerra. La questione ha un forte legame con la teoria schmittiana del "politico", la quale vede la guerra come prodotta dall'ostilità originaria e fondata sul rapporto tra amico e nemico che è fondamento dello stesso "politico".<sup>36</sup> Solo analizzando, quindi, il criterio dell'irregolarità in continuità con quanto esposto nel *Concetto di "politico"* è possibile assumere consapevolmente l'elemento decisivo in questione. Se è dunque vero che «relativamente al concetto di guerra, inimicizia è concetto primario, e che una distinzione fra diversi tipi di inimicizia precede quella fra diversi tipi di guerra»,<sup>37</sup> allora la guerra che caratterizza il partigiano nel suo significato è quella di tipo irregolare, vale a dire quella che lo vede in una posizione di scontro contro un gruppo regolare; l'esercito regolare è quello che indossa l'uniforme, la quale è da un lato il simbolo dell'autorità legittimamente riconosciuta e dall'altro l'obiettivo del partigiano nella lotta armata.<sup>38</sup> A questo primo livello di analisi è possibile scorgere già una sostanziale differenza tra il partigiano e il pirata: entrambi sono fondamentalmente figure non regolari, ma «alla irregolarità del pirata manca qualsiasi rapporto con una regolarità»,<sup>39</sup> infatti, il pirata non si oppone ad una regolarità determinata quale quella dell'uniforme statale, quanto ad una non specifica umanità nel suo insieme. Il parallelismo con il pirata consente dunque di comprendere con assoluta specificità il carattere dell'irregolarità che denota il partigiano: non si tratta di un'irregolarità indiscriminata, totale, ma specificamente ordinata, in quanto ha, dall'altro lato del rapporto, una regolarità altrettanto specifica. L'esistenza di un rapporto, anche nell'irregolarità, consente dunque di distinguere il rivoluzionario dal criminale.

---

<sup>35</sup> C. Schmitt-J. Schickel, *Dialogo sul partigiano*, cit., p. 417.

<sup>36</sup> Cfr. C. Galli, *Genealogia della politica*, cit., p. 766.

<sup>37</sup> C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., p. 125.

<sup>38</sup> Cfr. *ivi*, p. 26.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 98.

Il secondo criterio che determina il partigiano è il suo «intenso impegno politico»;<sup>40</sup> questa è una specifica fondamentale, in quanto permette di distinguerlo dai comuni delinquenti e rapinatori, mossi dal solo stimolo del lucro personale.<sup>41</sup> Un ulteriore indizio che mostra il legame presente tra il partigiano e l'attivismo politico è l'etimologia del termine. «Partigiano, in tedesco, si dice *Parteigänger* [membro di un partito], uno che si muove seguendo la linea di un partito».<sup>42</sup> L'esplicito riferimento di questo secondo criterio del partigiano è Carl von Clausewitz, generale prussiano e autore del saggio *Della guerra*,<sup>43</sup> il quale racchiude, per Schmitt, l'essenza della «partigianità»;<sup>44</sup> lo scritto può essere letto come «la risposta chiara a una domanda altrettanto chiara: chi è il vero nemico della Prussia?».<sup>45</sup> Clausewitz ha, agli occhi di Schmitt, posto il partigiano nel suo ruolo autenticamente politico,<sup>46</sup> in quanto ha individuato il suo nemico, vale a dire, nel caso storico prussiano, l'esercito napoleonico. Irregolarità e politicità sono dunque elementi che appartengono al partigiano e che sono reciprocamente connessi dall'esistenza di un nemico regolare con quale il rivoluzionario si scontra. Il carattere politico del partigiano consente di distanziarlo ulteriormente dal concetto di pirateria; se il pirata era, infatti, necessariamente apolitico, in quanto non possedeva un'ostilità determinata, il partigiano non solo si presenta come storicamente schierato, ma lo è necessariamente anche nel suo concetto.

Il terzo criterio che viene discusso in *Teoria del partigiano* è l'agilità,<sup>47</sup> requisito necessario e caratterizzante del partigiano; nel trattare questo aspetto, Schmitt ha esplicitamente come riferimento storico il guerrigliero cubano come Che Guevara l'ha pensato e teorizzato nella

---

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 26.

<sup>41</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>43</sup> K. von Clausewitz, *Della guerra*, trad. it. di A. Bollati-E. Canevari, a cura di E. Aroldi, Mondadori, Milano, 2017.

<sup>44</sup> Nel *Dialogo sul partigiano*, Schmitt definisce Scharnhorst, Gneisenau e Clausewitz come i «teorici della partigianità» (C. Schmitt, *Dialogo sul partigiano*, cit., p. 429).

<sup>45</sup> *Ivi*, p. 377.

<sup>46</sup> Un saggio di Schmitt del 1967 intitolato *Clausewitz come pensatore politico* testimonia come il generale prussiano non sia solamente un uomo di guerra, bensì un vero e proprio «pensatore politico» (C. Schmitt, *Clausewitz come pensatore politico*, in Id, *Stato, grande spazio, nomos*, cit., p. 373).

<sup>47</sup> C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., p. 29.

*Guerra di guerriglia*.<sup>48</sup> Anche la mobilità è strettamente connessa con il carattere irregolare del rivoluzionario: nel *Dialogo sul partigiano* si specificherà, infatti, che «il partigiano non è di stanza in un presidio, come un reggimento o la truppa regolare. E si può muovere in modo assai più rapido e prevedibile». <sup>49</sup> Questo carattere imprevedibile del partigiano risulta essere fortemente soggetto a modifiche storiche in quanto mobilità, celerità e attacchi a sorpresa «col progredire della tecnica e la motorizzazione trovano un ulteriore incremento»;<sup>50</sup> il partigiano si configura quindi come una figura soggetta al progresso bellico, tant'è che nel dialogo, cronologicamente successivo alla *Teoria del partigiano*, si aprirà alla possibilità di pensare al rivoluzionario come colui che si sposta anche per via aerea.<sup>51</sup>

Il quarto criterio del partigiano è la sua appartenenza all'ambiente tellurico, aspetto questo che ha strettamente a che fare il suo peculiare approccio alla guerra. Tale proprietà permette infatti di definire «la posizione fondamentale difensiva del partigiano»<sup>52</sup> e evitare di pensare al rivoluzionario come colui che si identifica con l'aggressività assoluta ideologica e universalistica.<sup>53</sup> Quest'ultimo criterio risulta decisivo, in primo luogo per il fatto che pone fine a qualsiasi parallelismo tra pirata e partigiano: come vale per i concetti quali quello di guerra e di nemico, il decidersi per un elemento produce delle forme specifiche e non sovrapponibili anche nel caso del rivoluzionario di terra e di mare. L'appartenenza del partigiano alla terra produce anche una specifica caratteristica che si rende visibile nella guerriglia; determinare e limitare il rivoluzionario all'elemento terrestre è indispensabile «per rendere evidente, dal punto di vista spaziale, la natura difensiva – cioè la limitazione dell'ostilità –, e preservarlo dalle pretese assolutistiche di una giustizia astratta». <sup>54</sup> È necessario pensare dunque al partigiano come ad un soggetto determinato e quindi appartenente ad un elemento che permette una sua qualificazione specifica dal punto di vista politico; l'esito contrario è quello riscontrato nel pirata, che per via della fluidità dell'elemento marino che lo contraddistingue è giudicato in quanto criminale da quell'umanità altrettanto generica e non specifica.

---

<sup>48</sup> E. Guevara, *La guerra di guerriglia*, trad. it. di I. Bajini, Baldini e Castoldi, Milano, 1996.

<sup>49</sup> C. Schmitt-J. Schickel, *Dialogo sul partigiano*, cit., p. 424.

<sup>50</sup> C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., p. 29.

<sup>51</sup> C. Schmitt-J. Schickel, *Dialogo sul partigiano*, cit., p. 424.

<sup>52</sup> C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., p. 32.

<sup>53</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 33.

Con il carattere tellurico del partigiano si chiude la possibilità di qualsiasi confronto tra il partigiano e il pirata, come il giurista precisa proprio nella *Teoria del partigiano*,

Per noi, che ci atteniamo al carattere tellurico del partigiano, questo è particolarmente importante. E se in passato mi è accaduto di chiamare «partigiani del mare» i pirati e bucanieri del primo capitalismo, vorrei oggi correggere quella imprecisione terminologica.<sup>55</sup>

Sono dunque irregolarità, impegno politico, mobilità e carattere tellurico i quattro concetti chiave che determinano il partigiano nel suo proprio significato. La necessità di delimitare il partigiano all'interno di questi criteri emerge non solo dall'assenza di una produzione letteraria e neutrale sul tema, ma anche dal tentativo schmittiano di prendere le distanze dal vago e dalle sue suggestioni.<sup>56</sup> Dove non c'è qualificazione specifica il rischio è quello di ricadere in vuote genericità, nel caso del partigiano l'esito diventa quello in cui «ogni individualista o anticonformista può essere chiamato partigiano, anche se non pensa neppure lontanamente d'impugnare un'arma».<sup>57</sup> Lo stesso giurista si accorge di essersi concesso questo tipo di licenza,<sup>58</sup> definendo, per esempio, Bruno Bauer e Max Stirner come «partigiani dello spirito del mondo»;<sup>59</sup> seguendo questo orientamento ed estremizzandolo però «si può affermare che “essere uomo vuol dire essere combattente” e che l'individualista coerente è uno che lotta davvero per conto proprio, e anche a proprio rischio e pericolo, se è coraggioso. Egli diventa così il partigiano di se stesso».<sup>60</sup> In questo senso il concetto di partigiano risulterebbe applicabile a diversi livelli dell'esperienza umana così da squalificare il termine del proprio autentico significato e ridurlo ad un vuoto nulla. Ancora una volta l'approccio di Schmitt si rivela essere quello di una ricerca che muove dal tentativo di definire specificatamente un concetto ricercandone l'autenticità e appoggiandosi quindi alla figura del partigiano più

---

<sup>55</sup> *Ivi*, p. 305.

<sup>56</sup> Cfr. F. Volpi, *L'ultima sentinella della terra*, cit., p. 164.

<sup>57</sup> C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., p. 32.

<sup>58</sup> Cfr. F. Volpi, *L'ultima sentinella della terra*, cit., p. 165.

<sup>59</sup> C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., p. 139, nota 16.

<sup>60</sup> *Ivi*, p. 32.

classica, vale a dire quella militare e politica, con il fine di distaccarsi dalle belle ed edificanti suggestioni dell'indeterminato.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Cfr. F. Volpi, *L'ultima sentinella della terra*, cit., p. 166.

## CONCLUSIONE

Il presente scritto rappresenta il tentativo di ordinare i concetti di “terra” e “mare” all’interno della vasta produzione letteraria di Carl Schmitt. L’intento è stato quello di concentrarsi sul materiale in tema di diritto internazionale, mostrando, in diversi casi, la necessità di esporre le tesi del giurista in un ordine differente da quello cronologico e di pubblicazione dei diversi saggi.

Nel primo capitolo si è palesata la necessità di esporre il concetto di *nomos* così come lo si trova analizzato nel *Nomos della terra*, scritto successivo a *Terra e mare*, ma fondamentale per approcciarsi a quest’ultimo con tutti gli strumenti indispensabili. È corretto affermare che proprio con *Land und Meer* Schmitt inizi ad interessarsi di questioni in merito al diritto internazionale, ma è solo con *Il nomos della terra* che si compie e si delimita specificamente lo spazio di ricerca. Riguardo il *nomos* si è dunque percorso l’itinerario che conduce Schmitt a concettualizzarne il significato per poi analizzare lo *jus publicum europaeum*, teatro e sfondo storico in cui il *nomos* stesso si realizza.

Il secondo capitolo si è proposto di caratterizzare gli elementi di terra e mare e di evidenziarne la genesi storica e lo sviluppo proprio all’interno del sistema giuridico moderno. Questa analisi non poteva prescindere dall’esporre la lettura schmittiana della storia, per questo si è nuovamente fatto ricorso ad un testo appartenente alla produzione più tarda in cui l’accadere storico è letto e interpretato secondo il metodo della sfida e della risposta pensato da Toynbee. Alla luce di questa specifica metodologia, la definizione elementare proposta da Schmitt coincide con una lettura della modernità dalla prospettiva del diritto; al riguardo ci si è concentrati in particolare sui prodotti che quest’epoca ha sviluppato in materia di concetti politici e giuridici. L’aver distinto la guerra dalla faida è, agli occhi del giurista, il più importante risultato sviluppato nella modernità in tema di diritto: il conflitto diviene solamente quello che vede gli Stati sovrani come protagonisti e questo permette una limitazione delle ostilità. In conclusione al capitolo si è proposta una lettura degli elementi caratterizzata da un approccio escatologico, atteggiamento che potrebbe sembrare incompatibile con le categorie scientifico-giuridiche precedentemente utilizzate. In relazione a ciò si è invece tentato di mostrare la capacità del giurista di mantenere entrambi i registri e connetterli coerentemente nel proprio sistema.



Il terzo capitolo propone un confronto tra il concetto di pirateria e quello di partigianità; il rapporto non è arbitrario ma pensato da Schmitt stesso, che nel *Nomos della terra* sovrappone le due figure. Come il giurista chiarisce nel saggio *Teoria del partigiano*, pirata e partigiano si distanziano, in realtà, su alcune caratteristiche decisive, quali la differente relazione che lega entrambi alla nozione di guerra e di nemico. Dopo aver quindi sottolineato i caratteri di pirata e partigiano si è mostrato come gli stessi rimandino necessariamente ai concetti di mare e terra e come siano, anche da una prospettiva microstorica, inconciliabili.

La produzione internazionalista di Schmitt lascia aperte diverse questioni che impongono al lettore di ripensare alcune idee di carattere giuridico e politico. Al riguardo si è posto l'accento sulla necessità di riqualificare il concetto di *nomos* in quanto le categorie in vigore nella modernità si sono rilevate inadatte ad affrontare le sfide che l'attualità fa emergere. Anche la figura del partigiano si dimostra soggetta al mutamento storico e tecnico, un nuovo elemento ha infatti terminato il rapporto duale tra terra e mare, ossia quello aereo. In questa sede non ci si è posto l'obiettivo di proseguire le linee di ricerca tratteggiate da Schmitt, si è invece tentato di esporre le motivazioni che spingono il giurista a teorizzare la modifica delle condizioni dei concetti validi in epoca moderna.

## BIBLIOGRAFIA

Opere di Carl Schmitt citate e di riferimento (in ordine cronologico):

*Der Begriff des Politischen*, 1927, trad. it. di G. Gurisatti, *Il concetto di 'politico'*, in C. Schmitt, *Stato, grande spazio, nomos*, a cura di G. Maschke, ed. it. a cura di G. Gurisatti, Adelphi, Milano, 2015, pp. 33-74.

*Der Begriff der Piraterie*, 1937, trad. it. di A. Campi, *Il concetto di pirateria*, in C. Schmitt, *L'unità del mondo e altri saggi*, a cura di A. Campi, Pellicani, Roma, 1994, pp. 181-194.

*Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes*, 1937, trad. it. di C. Galli, *Sul Leviatano*, Il Mulino, Bologna, 2017.

*Staatliche Souveränität und freies Meer*, 1941, trad. it. di A. Campi, *Il concetto di pirateria*, in C. Schmitt, *L'unità del mondo e altri saggi*, cit., pp. 217-252.

*Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, 1942, trad. it. di G. Gurisatti, *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano, 2002.

*Der Nomos der Erde im Völkerrecht des "Jus Publicum Europaeum"*, trad. it. di E. Castrucci, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "Jus publicum europaeum"*, cura editoriale di F. Volpi, Adelphi, Milano, 2003.

*Nehmen / Teilen / Weiden. Ein Versuch, die Grundfragen jeder Sozial- und Wirtschaftsordnung vom nomos her richtig zu stellen*, 1953, trad. it. di P. Schiera, in C. Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, a cura di G. Miglio-P. Schiera, Il Mulino, Milano, 2015, pp. 293-312.

*Die geschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes von Ost und West. Bemerkungen zu Ernst Jüngers Schrift: "Des gordische Knoten"*, 1955, trad. it. di G. Gurisatti, *La struttura storica dell'attuale contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente. Note sullo scritto di Jünger "Il nodo di Gordio"*, in E. Jünger-C. Schmitt, *Il nodo di Gordio*, a cura di G. Gurisatti, Adelphi, Milano, 2023, pp. 159-210.

*Der Neue Nomos der Erde*, 1955, trad. it. di G. Gurisatti, *Il nuovo nomos della terra*, in C. Schmitt, *Stato, grande spazio, nomos*, cit, Adelphi, Milano, 2015, pp. 291-301.

- Gespräch über den neuen Raum*, 1958, trad. it. di G. Gurisatti, *Dialogo sul nuovo spazio*, in C. Schmitt, *Stato, grande spazio, nomos*, cit., Adelphi, Milano, 2015, pp. 303-335.
- Nomos – Nahme – Name*, 1959, trad. it. di G. Gurisatti, *Nomos – presa di possesso – nome*, in C. Schmitt, *Stato, grande spazio, nomos*, cit., Adelphi, Milano, 2015, pp. 337-367.
- Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen*, 1963, trad. it. di A. De Martinis, *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto di politico*, Adelphi, Milano, 2005.
- Clausewitz als politischer Denker. Bemerkungen und Hinweise*, 1967, trad. it. di G. Gurisatti, *Clausewitz come pensatore politico. Cenni e osservazioni*, in C. Schmitt, *Stato, grande spazio, nomos*, cit., Adelphi, Milano, 2015, pp. 413-447.
- Gespräch über den Partisanen. Carl Schmitt und Joachim Schickel*, 1970, trad. it. di G. Gurisatti, *Dialogo sul partigiano. Carl Schmitt e Joachim Schickel*, in C. Schmitt, *Stato, grande spazio, nomos*, cit., Adelphi, Milano, 2015, pp. 413-447.

Saggi e studi su Schmitt citati e di riferimento (in ordine alfabetico):

- BALESTRIERI, M., *Genealogia del nomos. Lo spazio come forma di pensiero in Carl Schmitt*, in “The cardozo electronic law bulletin”, XXII, 2, 2016, <https://ojs.unito.it/index.php/cardozo/index>.
- CACCIARI, M., *Geo-filosofia dell'Europa*, Adelphi, Milano, 1994.
- CARLONI, S., *Terra e mare. Riflessioni di geopolitica e geo-diritto a partire da Carl Schmitt*, Pensa Multimedia, Lecce, 2013.
- DE BENOIST, A., *Il pensiero geopolitico di Carl Schmitt*, in *Il mare contro la terra. Carl Schmitt e la globalizzazione*, Diana, Napoli, 2019, pp. 5-90.
- GALLI, C., *Genealogia della politica: Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, Il Mulino, 1996.
- Schmitt e l'età globale*, in Id., *Lo sguardo di Giano*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 129-172.
- GURISATTI, G., *L'Europa possibile di Jünger e Schmitt*, in *Il nodo di Gordio*, Adelphi. Milano, 2023, pp. 211-238.
- LATTANZI, L., *Pensare il conflitto. Il decisionismo giuridico di Carl Schmitt: dallo Stato alla teoria del Nomos* [tesi di dottorato], Padova: Università degli studi di Padova, 2015.

- MOSSA, A., *Il nemico ritrovato, Carl Schmitt e gli Stati Uniti* [tesi di dottorato], Trento: Università degli studi di Trento, 2015.
- RUSCHI, F., *Communis hostis omnium. La pirateria in Carl Schmitt*, in “Quaderni fiorentini”, XXXVIII, 2, 2009, pp. 1215-1276.
- VEGETTI, M., *Terra/mare → aria*, in P. Perulli (a cura di), *Terra mobile. Atlante della società globale*, Einaudi, Torino, 2014, pp. 49-77.
- VOLPI, F., *Il potere degli elementi*, in *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, Adelphi, Milano, 2002, pp. 113-149.
- L'ultima sentinella della terra*, in *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto di politico*, Adelphi, Milano, 2005, pp. 159-179.

Altre opere citate e di riferimento (in ordine cronologico):

- T. HOBBS *Leviatano*, trad. it. di G. Micheli, Rizzoli, Milano, 2011.
- Elementi filosofici sul cittadino*, a cura di N. Bobbio, UTET, Torino, 1948.
- J. LOCKE *Due trattati sul governo*, a cura di L. Payerson, UTET, Torino, 1982.
- G. W. F. HEGEL *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 1987.
- K. VON CLAUSEWITZ *Della guerra*, trad. it. di A. Bollati-E. Canevari, a cura di E. Aroldi, Mondadori, Milano, 2017.
- R. G. COLLINGWOOD *The Philosophy of History*, The historical association, London, 1930.
- A. TOYNBEE *Il mondo e l'Occidente*, a cura di L. Canfora, Sellerio, Palermo, 1993.
- E. GUEVARA *La guerra di guerriglia*, trad. it. di I. Bajini, Baldini e Castoldi, Milano, 1996.
- N. SOMBART *Jugend in Berlin. 1933-1943. Ein Bericht*, Hanser, München, 1984.